

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

PILKINGTON ITALIA S.P.A.

21 LUGLIO 2026

A) PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER L'ADOZIONE
DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE
E CONTROLLO PILKINGTON ITALIA S.P.A.

Indice

INDICE	3
DEFINIZIONI	7
PILKINGTON ITALIA S.P.A.	9
PARTE GENERALE	9
1. QUADRO DI RIFERIMENTO	9
1.1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01	9
1.2. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	11
1.3. MODELLO E DEL CODICE DI ETICO DEL GRUPPO NSG	11
2. IL GRUPPO NSG E PILKINGTON ITALIA S.P.A.	13
2.1. GRUPPO NSG: ORGANI E SOGGETTI	13
2.3. PILKINGTON ITALIA S.P.A.: ORGANI E SOGGETTI	18
2.4. GLI STRUMENTI DI <i>GOVERNANCE</i> DELLA SOCIETÀ E DEL GRUPPO	19
2.5. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	20
2.6. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE E IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE	21
2.7. RAPPORTI INFRAGRUPPO	23
2.8. LA CONFORMITÀ A LEGGI E REGOLAMENTI RILEVANTI	25
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI PILKINGTON ITALIA S.P.A.	26
3.1. FUNZIONE DEL MODELLO	26
3.2. IL PROGETTO DI PILKINGTON ITALIA S.P.A. PER L'AGGIORNAMENTO DEL PROPRIO MODELLO	27
3.2.1. AVVIO DEL PROGETTO E INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITÀ NEL CUI AMBITO POSSONO ESSERE COMMESSI I REATI RICHIAMATI DAL D. LGS. 231/2001	31
3.2.2. IDENTIFICAZIONE DEI KEY OFFICER	33
3.2.3. ANALISI DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	33
3.2.4. GAP ANALYSIS	34
3.2.5. DEFINIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI PILKINGTON ITALIA S.P.A.	35
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	41
4.1. NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	42
4.2. FUNZIONI E POTERI	45
4.3. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	47
4.3.1. <i>REPORTING</i> DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI	47
4.3.2. INFORMATIVA VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	50
4.3.3. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	55
5. IL SISTEMA SANZIONATORIO	56
5.1. PRINCIPI GENERALI	56
5.2. MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI SUBORDINATI	57
5.2.1. MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE NON DIRIGENTE	57
5.2.2. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	60
5.3. MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI	60
5.4. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI DESTINATARI	60

6.1. PREMESSA	62
6.2. DIPENDENTI	63
6.3. COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI E DIRIGENTI.....	63
6.4. ALTRI DESTINATARI	64
7.1. VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO.....	65
7.2 AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO	65
MODELLO 231: PARTE SPECIALE	68
1. PREFAZIONE	68
2. FINALITÀ.....	71
3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	72
3.1. STANDARD DI CONTROLLO GENERALI	72
3.2. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	74
PARTE SPECIALE A- REATI SOCIETARI	76
1. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D. Lgs. 231/2001	76
2. REGOLE DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI GENERALI APPLICABILI PER LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI	76
3. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	79
PARTE SPECIALE B- DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORIZICICLAGGIO / DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI.....	80
1. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D. Lgs. 231/2001	80
2. REGOLE DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI GENERALI APPLICABILI PER LA PREVENZIONE DEI DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORIZICICLAGGIO E PER LA PREVENZIONE DEI DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI	80
3. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	82
PARTE SPECIALE C - DELITTI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	83
1. PREMESSA	83
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D. Lgs. 231/2001	86
3. REGOLE DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI GENERALI APPLICABILI PER LA PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO	86
4. PILKINGTON ITALIA S.P.A. E LA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	87
5. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	89
PARTE SPECIALE D- DELITTI IN MATERIA AMBIENTALE (COMPENSIVA ALTRESÌ DELL'ANALISI SUI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E DI RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI)	90
DELITTI IN MATERIA AMBIENTALE	90
1. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D. Lgs. 231/2001	90
2. REGOLE DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI GENERALI APPLICABILI PER LA PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA AMBIENTALE.....	90
3. PILKINGTON ITALIA S.P.A. E L'AMBIENTE.....	92
4. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	93
DELITTI CONTRO GLI ANIMALI.....	94
1. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D. Lgs 231/2001	94

2. REGOLE DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI GENERALI APPLICABILI PER LA PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI	94
3. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	95
PARTE SPECIALE E – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	96
1. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001	96
2. REGOLE DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI GENERALI APPLICABILI PER LA PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	96
3. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	99
PARTE SPECIALE F – REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI	100
1. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001	100
2. REGOLE DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI GENERALI APPLICABILI PER LA PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI CORRUZIONE TRA PRIVATI	100
3. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	102
PARTE SPECIALE G – REATI TRIBUTARI E DI CONTRABBANDO	103
1. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001	103
2. REGOLE DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI GENERALI APPLICABILI	103
3. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	108
PARTE SPECIALE “H” – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	109
1. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001	109
2. REGOLE DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI GENERALI APPLICABILI	109
3. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	110
PARTE SPECIALE I – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI / DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE.....	112
1. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001	112
2. REGOLE DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI GENERALI APPLICABILI	112
3. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	115
PARTE SPECIALE J – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL’UNIONE EUROPEA.....	117
1. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001	117
2. REGOLE DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI GENERALI APPLICABILI	118
3. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	119
APPENDICE A	120
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	120
1.1. INTRODUZIONE.....	120
1.2. NATURA DELLA RESPONSABILITÀ.....	121
1.3. CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ.....	121
1.4. VALORE ESIMENTE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	124
1.5. FATTISPECIE DI REATO E DI ILLECITO.....	127
1.6. APPARATO SANZIONATORIO	134
1.7. TENTATIVO	137
1.8. VICENDE MODIFICATIVE DELL’ENTE	137
1.9. REATI COMMESSI ALL’ESTERO.....	139
1.10. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL’ILLECITO	139
1.11. CODICI DI COMPORTAMENTO PREDISPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI ENTI	140
1.12. SINDACATO DI IDONEITÀ.....	141
1.13. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI.....	142

1.14 LE FATTISPECIE DEI DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO / DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI.....	150
1.15 DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	159
1.16 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	161
1.17 REATI AMBIENTALI	163
1.18 REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	196
1.19 REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI	212
1.20 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	215
1.21 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE	223
1.22 REATI TRIBUTARI E DI CONTRABBANDO.....	231
1.23 REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL’UNIONE EUROPEA.....	249
APPENDICE B	253
MINIMUM FINANCIAL CONTROLS	253
APPENDICE C	254
AREA SICUREZZA E AMBIENTE	254
CODICE ETICO.....	257

Definizioni

Le definizioni a seguire si riferiscono al documento "Principi di riferimento per l'adozione del modello di organizzazione gestione e controllo"

- "Attività Sensibili": attività di Pilkington Italia S.p.A. nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;
- "CCNL": Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro attualmente in vigore e applicati;
- "Organismo di Vigilanza" (OdV): organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- "Collaboratori Esterni": tutti i collaboratori, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei e tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con Pilkington S.p.A., ovvero agiscono per conto della stessa sulla base di specifici incarichi (ad esempio consulenti, fornitori, *partner*);
- "Destinatari": tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della società: gli Organi Sociali, i Dipendenti e tutti i Collaboratori Esterni;
- "Dipendenti": tutti i dipendenti (tale dizione include anche dirigenti)
- "D.lgs. 231/2001": il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni;
- "Linee Guida": le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 predisposte da Confindustria;
- "Modello": il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001 che sarà adottato ed efficacemente attuato sulla base dei principi di riferimento di cui al presente documento;

- "Organi Sociali": i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- "Reati": i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001;
- "Società": Pilkington Italia S.p.A.
- "Codice Etico": documento recante i principi etici e di comportamento del Gruppo NSG.

PILKINGTON ITALIA S.p.A.

PARTE GENERALE

1. Quadro di Riferimento

1.1. Il Decreto Legislativo 231/01

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il decreto legislativo 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Il D. Lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti per talune fattispecie di reato.

Il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale delle società per alcuni reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001).

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

La commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria e, nei casi più gravi, di sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare), quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le fattispecie di reato cui si applica la disciplina in esame possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

- delitti contro la fede pubblica;
- reati societari;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- abusi di mercato;
- delitti contro la personalità individuale;
- reati transnazionali;
- delitti contro la vita e l'incolumità individuale;
- delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
- reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea;
- delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- delitti contro l'industria e il commercio;
- delitti di criminalità organizzata;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- reati ambientali;
- delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- reati di corruzione tra privati;
- delitti di razzismo e xenofobia;
- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- reati tributari;
- reati di contrabbando;
- delitti contro il patrimonio culturale;

- delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
- delitti contro gli animali.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo quale strumento in grado di orientare il comportamento dei soggetti che operano all'interno della Società e di promuovere a tutti i livelli aziendali comportamenti improntati a legalità e correttezza si riverbera positivamente sulla prevenzione di qualsiasi reato o illecito previsto dall'ordinamento giuridico.

Tuttavia, in considerazione dell'analisi del contesto aziendale, dell'attività svolta dalla Società e delle aree potenzialmente soggette al rischio-reato, sono stati considerati rilevanti e quindi specificatamente esaminati nel Modello, solo gli illeciti che sono oggetto delle singole Parti Speciali, cui si rimanda per una loro esatta individuazione.

Per una più ampia trattazione del D. Lgs. 231/2001 si rinvia all'Appendice A.

1.2. Le Linee Guida di Confindustria

Nella predisposizione del presente Modello la Società si è ispirata alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001" emesse da Confindustria in conformità all'art. 6, comma 3, D. Lgs. 231/2001.

Il Modello di Pilkington Italia S.p.A. è opportunamente adattato, anche alla luce delle indicazioni previste dalle suddette Linee Guida, alla concreta realtà aziendale.

1.3. Modello e del Codice di Etico del Gruppo NSG

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello sono coerenti con quelle del Codice di Etico del Gruppo NSG pur avendo, il presente Modello, finalità specifiche in ottemperanza al D. Lgs. 231/2001.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle società del Gruppo allo scopo di esprimere

dei principi di “deontologia aziendale” che il Gruppo riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti gli Organi Sociali, i Dipendenti e tutti i Collaboratori Esterni;

- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del decreto medesimo). Il Modello detta le regole e prevede procedure che devono essere rispettate al fine di costituire l’esimente per la società ai fini della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/2001.

2. Il Gruppo NSG e Pilkington Italia S.p.A.

2.1. Gruppo NSG: organi e soggetti

L'attività di direzione e coordinamento è esercitata dalla Pilkington Group Limited, St Helens, Regno Unito, membro del gruppo Nippon Sheet Glass (Giappone).

Il gruppo NSG è tra i più grandi produttori di vetro per i mercati edilizia e automotive del mondo, presente in 29 paesi (su quattro continenti) e con vendite in oltre 130. La presenza diffusa sul territorio mondiale consente al Gruppo di diversificare le fonti di approvvigionamento delle materie prime e di crescere grazie alla disponibilità della migliore forza lavoro locale.

Il Gruppo fissa le strategie per tutte le società appartenenti; esse mirano a migliorare l'efficacia delle operazioni esistenti riducendo i costi e migliorando la competitività del processo, per produrre flussi di cassa liberi e poter investire in opportunità di crescita redditizie.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati, il Gruppo definisce la struttura operativa e finanziaria più efficiente nel rispetto delle norme e delle autonomie locali.

A livello di Gruppo sono definiti i seguenti organi:

- *Board of directors*: Il Gruppo NSG è disciplinato dal Consiglio di Amministrazione, che è nominato dall'Assemblea generale degli azionisti. Il Consiglio è composto dal Presidente del Gruppo NSG, il Vice-presidente, tre consiglieri executive e quattro esterni indipendenti. Il Consiglio di Amministrazione sovrintende le prestazioni, economiche, sociali e ambientali del Gruppo e la *compliance* interna e internazionale.
- *Operations Team Meeting*: guidato dal CEO delle business lines, vi partecipano i responsabili dei capi delle funzioni di supporto (Finanza, Sistemi informativi, Acquisti, Personale);
- *Nomination Committee*: il Comitato di nomina decide i temi da sottoporre all'Assemblea generale degli azionisti per quanto riguarda la nomina e la revoca degli

amministratori. Il Comitato è composto da sette membri, tra cui quattro amministratori esterni.

- *Compensation Committee*: il Comitato per la remunerazione prende decisioni sulla compensazione di singoli amministratori e funzionari esecutivi. Il Comitato è *presieduto da* un direttore esterno e comprende cinque membri, tra cui tre amministratori esterni;
- *Audit Committee*: l'Audit Committee comprende sei membri, tra cui quattro amministratori esterni. Effettua audit sull'esercizio dei compiti di amministratori ed executive e assicura che siano rispettati adeguati processi di gestione del rischio. Decide anche i temi da sottoporre all'Assemblea generale degli azionisti in tema di nomina e revoca di audit "indipendenti";
- *Risk Management*: attraverso il processo di gestione del rischio di impresa viene valutato l'impatto e la probabilità del verificarsi dei rischi principali. Le informazioni vengono utilizzate per valutare l'esposizione al rischio cumulativo del Gruppo e promuovere efficaci risposte ai rischi globali;
- *Group Internal Audit (GIA)*: il Group Internal Audit esamina e valuta l'efficacia del Sistema dei Controlli Interni, a servizio del Board of Directors, al fine di addivenire ad una ragionevole assicurazione sul raggiungimento degli obiettivi di: i) efficacia ed efficienza della gestione; ii) affidabilità delle informazioni finanziarie; iii) conformità alle normative di legge applicabili. Nell'ambito del reporting finanziario e con estensione a tutte le società del Gruppo, tale funzione individua periodicamente le aree da sottoporre ad attività di verifica, con riferimento al "*Minimum financial control process*" e al "*J-Sox process*";
- *Sustainability Committee*: il Comitato di Sostenibilità del Gruppo ha il compito di dirigere, coordinare e monitorare le attività per migliorare l'approccio alla Sostenibilità;
- *Compliance Officer*: il Compliance Officer ha responsabilità in materia di sviluppo, implementazione e manutenzione del sistema di controllo e gestione delle conformità nonché della creazione e la revisione delle politiche e delle procedure di Gruppo in tema di Compliance.

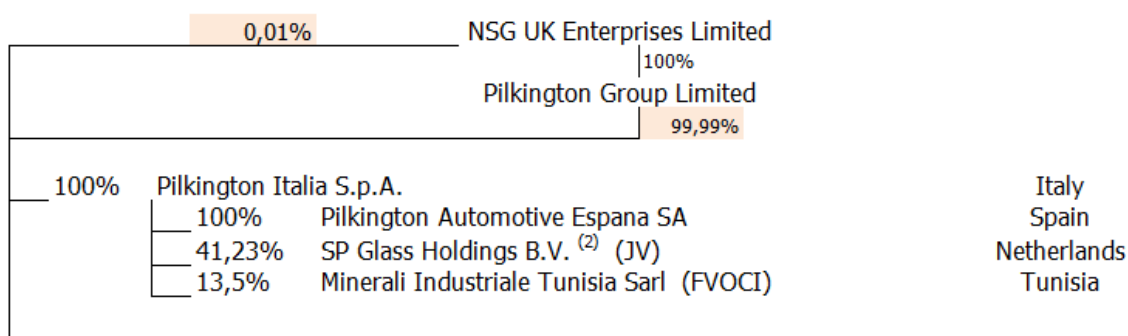
2.2. Pilkington Italia S.p.A.: oggetto

La Pilkington Italia è leader nella produzione di vetro con le due divisioni “automotive” presente a San Salvo e a Settimo Torinese e “edilizia” presente a Porto Marghera; inoltre possiede una cava di sabbia a Melfi.

La Società fu fondata nel 1962 come Società Italiana Vetro (SIV), a completa partecipazione statale. Entrò a far parte del Gruppo britannico Pilkington nel 1995, a sua volta acquisito dal gruppo giapponese NSG nell’anno 2006.

La Capogruppo, NSG Co. Ltd, è società quotata al Tokyo Stock Exchange ed è soggetta alla normativa sui controlli interni denominata J-Sox.

La Pilkington Italia ha una forte connotazione di appartenenza al Gruppo, considerato che circa il 70% del proprio fatturato è realizzato nei confronti dello stesso. Possiede a sua volta delle quote di partecipazione in alcune società italiane ed estere:



San Salvo

Lo stabilimento di San Salvo rappresenta il più grande centro produttivo Pilkington in Italia. I settori produttivi sono costituiti dalle "Prime Lavorazioni" (dalla materia prima, la sabbia silicea, alla lastra di vetro) e dalle "Seconde Lavorazioni" (la lastra, dopo appositi trattamenti, diviene vetro per auto). I processi sono essenzialmente tre: Float, Accoppiato e Temperato.

Le linee Accoppiato e Temperato sono presenti sia nell'originario stabilimento SIV

Pilkington San Salvo produce una vasta gamma di prodotti per il mercato Europeo dell'Auto: parabrezza, vetrate laterali e lunotti.

Gli stabilimenti Pilkington di San Salvo forniscono – direttamente o attraverso le altre aziende del Gruppo - i maggiori costruttori di auto nei loro siti di assemblaggio in Europa e nel mondo (General Motors, Fiat, BMW, PSA, Renault, Audi, Volkswagen, Seat, Daimler Chrysler, Ford, Pininfarina, Nissan, Honda, Toyota).

Lo stabilimento di San Salvo è inoltre caratterizzato dalla presenza di un centro per l'attività di "engineering", un centro per l'attività di "ricerca e sviluppo" ed il centro europeo di sviluppo e industrializzazione nuovi prodotti automotive "NBD", a servizio anche di altre società del Gruppo.

Inoltre, nell'ambito del settore "After Market" è presente una unità di commercializzazione dei ricambi per il mercato italiano.

Settimo Torinese

Lo stabilimento di Settimo Torinese, nato nel 1962, Situato in una posizione che è strategica in Europa, è una realtà a metà tra sviluppo ed attività propriamente industriale. Rappresenta un "Centro di Eccellenza" per lo sviluppo dei prodotti sistemici, vale a dire di manufatti in vetro dotati di guarnizioni e cornici in plastica ed altri materiali, detti in gergo "Incapsulati, Estrusi ed Assemblati."

Inoltre, nell'ambito del settore "After Market" è presente una unità di commercializzazione dei ricambi per il mercato italiano.

Qui ha anche sede la Direzione Commerciale Vendite Italia, dedicata alla vendita di prodotti "original equipment" al Gruppo FIAT.

Cava di Melfi

Lo stabilimento di Melfi (Potenza), dedicato alla produzione di sabbie silicee con annessa cava, è nato nel 1972 garantendo una produzione annua di circa 140.000 tonnellate tra sabbia per vetreria e prodotti secondari. Rifornisce principalmente lo stabilimento di San Salvo.

Porto Marghera

Lo stabilimento di Porto Marghera è situato nella periferia di Venezia e, oltre ad una attività di commercializzazione e produzione del vetro di diverse tipologie, produce direttamente vetro laminato specifico per l'edilizia.

2.3. Pilkington Italia S.p.A.: organi e soggetti

Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società che non siano per legge riservati inderogabilmente all'Assemblea dei soci.

La rappresentanza legale della Società di fronte a terzi o in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente e a ciascuno dei Consiglieri in carica.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Società e sul concreto funzionamento.

Controllo contabile

Il controllo contabile può essere esercitato su delibera assembleare da un revisore contabile o da una società di revisione nominati e funzionanti secondo le vigenti disposizioni di legge. E' esercitato attualmente da Ernst & Young S.p.A.

2.4. Gli strumenti di *Governance* della Società e del Gruppo

Il Gruppo e la Società hanno sviluppato un insieme di strumenti di governo dell'organizzazione che ne garantiscono il funzionamento e che possono essere così riassunti:

- *Statuto*: in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione;
- *Contratti di Servizi*: regolano formalmente le modalità, i termini e le condizioni attraverso i quali le società del Gruppo mettono a disposizione alcuni servizi ed attività e relative pattuizioni aggiuntive.
- *Ordini di Servizio - Internal Bulletin*: riportano l'organizzazione delle funzioni, l'attribuzione delle responsabilità e i riporti gerarchici;
- *Sistema delle deleghe e delle procure*: stabilisce, mediante l'assegnazione di specifiche procure, i poteri per rappresentare o impegnare la società;
- *Sistema normativo aziendale*: è volto a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti della Società. Rientrano in tale sistema il set di procedure finanziarie contenenti i Minimum financial controls citate in Appendice B e il set di procedure/istruzioni HSE citati in Appendice C.
- *Codice Etico del Gruppo NSG*: stabilisce i valori su cui si fonda il Gruppo NSG e definisce i comportamenti che ciascun destinatario deve adottare in tutte le aree del business e nei rapporti con clienti, fornitori, partner commerciali, la Comunità e tutti gli altri stakeholders;
- *IFRS*: a partire dall'aprile 2011 il Gruppo ha adottato formalmente gli International Financial Reporting Standards (IFRS) per la predisposizione del bilancio consolidato; tali principi sono stati integrati nel Manuale Contabile di Gruppo. La Pilkington Italia redige pertanto un reporting package in accordo con il Manuale Contabile di Gruppo per la finalità dell'inclusione nel bilancio consolidato della Capogruppo e un bilancio redatto secondo i principi contabili italiani per le finalità previste dal Codice Civile;

L'insieme degli strumenti di *governance* adottati, qui sopra richiamati in estrema sintesi, e delle previsioni del presente Modello consente di individuare, rispetto a tutte le attività, come

si siano formate e attuate le decisioni dell'ente (cfr. art. 6, comma 2 lett. b, D. Lgs. n. 231/2001).

2.5. Sistema di Controllo Interno

La Società è dotata di un Sistema di Controllo Interno finalizzato a presidiare nel tempo i rischi tipici dell'attività sociale.

Il Sistema di Controllo Interno è un insieme di regole, procedure e strutture organizzative avente lo scopo di monitorare il rispetto delle strategie e il conseguimento delle seguenti finalità:

- (i) efficacia ed efficienza dei processi e operazioni aziendali;
- (ii) qualità e affidabilità dell'informazione economica e finanziaria;
- (iii) rispetto di leggi e regolamenti, delle norme e delle procedure aziendali;
- (iv) salvaguardia del valore delle attività aziendali e del patrimonio sociale e protezione dalle perdite.

Coerentemente con l'adozione del sistema di amministrazione e controllo tradizionale, i principali soggetti attualmente responsabili dei processi di controllo, monitoraggio e vigilanza nella Società sono:

- Consiglio di Amministrazione: definisce le linee guida del Sistema di Controllo Interno in modo che i principali rischi aziendali risultino correttamente identificati, adeguatamente misurati, gestiti e monitorati; valuta l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema di Controllo Interno; nell'ambito delle attività di direzione e coordinamento, la Capogruppo definisce le linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno delle società del Gruppo.
- Collegio Sindacale: vigila sull'osservanza della legge, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del Sistema di Controllo Interno e del sistema amministrativo contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

- Organismo di vigilanza: ha il compito di vigilare sull'adeguatezza, sulla funzionalità e sull'applicazione del Modello;
- Internal Auditing di Gruppo: esamina e valuta l'efficacia del Sistema dei Controlli Interni, a servizio del Board of Directors. Nell'ambito del reporting finanziario e con estensione a tutte le società del Gruppo, tale funzione individua periodicamente le aree da sottoporre ad attività di verifica, con riferimento al "*Financial control process*" e al "*J-Sox process*";
- Management: garantisce l'adeguatezza del Sistema di Controllo, partecipando attivamente al suo corretto funzionamento, anche con l'istituzione di specifiche attività di verifica e processi di monitoraggio idonei ad assicurarne l'efficacia e l'efficienza nel tempo.

Nell'ambito del sistema dei controlli è affidata, inoltre, ad una società esterna la revisione contabile del bilancio di esercizio.

2.6. Il sistema organizzativo in generale e il sistema delle deleghe e procure

Ai fini dell'attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 riveste fondamentale importanza l'assetto organizzativo della Società, in base al quale vengono individuate le strutture organizzative essenziali, le rispettive aree di competenza e le principali responsabilità ad esse attribuite.

Di seguito si riporta l'attuale struttura organizzativa della Società.

[AD USO INTERNO]

Il sistema organizzativo della Società si basa su strumenti normativi improntati a principi generali di:

- a) chiara descrizione delle linee di riporto;
- b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Società e nei confronti dei terzi interessati);

c) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- i. separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "segregazione delle funzioni");
- ii. traccia documentabile di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità");
- iii. adeguato livello di formalizzazione.

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle attività sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" il trasferimento, non occasionale, all'interno dell'azienda, di responsabilità e poteri da un soggetto all'altro in posizione a questo subordinata. Si intende per "procura" il negozio giuridico con il quale una parte conferisce all'altra il potere di rappresentarla (ossia ad agire in nome e per conto della stessa). La differenza sostanziale rispetto alla delega è che essa assicura alle controparti di negoziare e contrarre con le persone preposte ufficialmente a rappresentare la Società.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma; ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivocabile i poteri del delegato, e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- b) tutti coloro (compresi anche i dipendenti o gli Organi Sociali di altre società del Gruppo) che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;

- c) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- d) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- e) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- f) una procedura ad hoc deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle deleghe e/o procure;
- g) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei confronti dei terzi si deve accompagnare una delega interna che ne descriva il relativo potere di gestione;
- h) le procure normalmente prevedono limiti di spesa e/o impegno; nel caso in cui esse non prevedano espressamente tali limiti e/o la necessità di firma congiunta, il rispetto di detti requisiti è assicurato da limiti interni previsti dal Sistema di Controllo Interno.

2.7. Rapporti infragruppo

La Pilkington Italia è posseduta al 99,9% dalla Pilkington Group Ltd che esercita su di essa la direzione e il coordinamento e al 0,1% NSG UK Enterprises Ltd.

La Pilkington Italia pone in essere numerose transazioni con le altre società del Gruppo:

- realizza circa il 55%% del proprio fatturato nei confronti di società appartenenti al Gruppo;
- fornisce servizi di ricerca a sviluppo al Gruppo mediante rapporti con la Pilkington Technology Management Ltd., disciplinati dal "Contract Development Agreement";
- si avvale del supporto tecnico dalla Pilkington Technology Management Ltd., secondo quanto disciplinato dal Group Technical Assistance Agreement (TAA);

- aderisce ad un sistema di cost sharing per servizi di tipo informatico, logistico, commerciale, amministrativo e d'acquisto secondo quanto disciplinato dal "Support Cost Allocation Agreement" (SCAA) e del relativo "Variation Agreement";
- intrattiene rapporti di natura finanziaria e di cash pooling con la NSG UK;
- può concedere finanziamenti alle società controllate previa stipula di relativi contratti.

La Pilkington Italia ha una forte connotazione di appartenenza al Gruppo, il quale fissa le strategie mirando a migliorare l'efficacia delle operazioni esistenti, riducendo i costi e accrescendo la competitività del processo, per produrre flussi di cassa liberi e poter investire in opportunità di crescita redditizie.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati, il Gruppo definisce la struttura operativa e finanziaria più efficiente nel rispetto delle norme e delle autonomie locali.

Il coordinamento del Gruppo si manifesta mediante una capillare azione di indirizzo nelle principali scelte strategiche e di governo, quali a titolo esemplificativo:

- nomina degli organi di governo e delle figure apicali aziendali;
- adozione del Codice Etico;
- approvazione del budget e del business plan;
- gestione della tesoreria;
- gestione delle società partecipate;
- gestione degli investimenti;
- operazioni straordinarie;
- investimenti in materia di salute, sicurezza e ambiente.

La stretta interdipendenza della Pilkington Italia con il Gruppo è riflessa in una serie di riporti funzionali strutturati per singola area di attività.

2.8. La conformità a leggi e regolamenti rilevanti

Attualmente le attività aziendali sono gestite, a seconda dei diversi siti, in conformità ad un sistema armonizzato di norme cogenti e volontarie mirate:

- al Sistema di gestione della qualità conforme alla ISO 9001;
- al Sistema di gestione della qualità del settore automobilistico conforme alla ISO TS 16949;
- al Sistema di gestione dell'energia conforme alla ISO 50001;
- al Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute nei luoghi di lavoro conforme alla ISO 45001:2007;
- al Sistema di Gestione Ambientale conforme alla ISO 14001.

Inoltre, al fine di adeguarsi alle legislazioni di alcuni Paesi in cui il Gruppo opera sono state adottate una serie di regole destinata alla gestione del rischio "corruzione" e pubblicate nel *Group AntiBribery/Anti Corruption Manual*.

Si sottolinea come l'adozione del sistema di controllo dell'ambiente, del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, del *Group AntiBribery/Anti Corruption Manual* sono funzionali non solo al perseguimento degli scopi che sono loro propri ma anche ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 in quanto suscettibili, per loro natura, di ostacolare sia i comportamenti colposi sia le condotte dolose che caratterizzano la commissione dei reati implicanti la responsabilità amministrativa della società.

3. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Pilkington Italia S.p.A.

3.1. Funzione del Modello

La Società intende affermare e diffondere una cultura improntata:

- alla legalità, poiché nessun comportamento illecito, sia pur realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'impresa, può ritenersi in linea con la politica adottata dalla Società;
- al controllo, che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell'attività sociale, nella piena consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.

Il raggiungimento delle predette finalità si concretizza in un sistema coerente di principi, procedure organizzative, gestionali e di controllo e disposizioni che danno vita al Modello che la Società ha predisposto e adottato. Tale Modello ha come obiettivi quelli di:

- sensibilizzare i Destinatari richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell'interesse della Società, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto;
- determinare nei predetti soggetti la consapevolezza di potere incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite dalla Società in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro confronti;
- istituire e/o rafforzare controlli che consentano alla Società di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi che comportino la responsabilità amministrativa della Società;
- consentire alla Società, grazie a una azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello;

- migliorare l’efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali;
- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore dell’illecito che la commissione di un eventuale illecito è fortemente condannata e contraria – oltre che alle disposizioni di legge – sia ai principi etici ai quali la Società intende attenersi sia agli stessi interessi della Società anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio.

3.2. Il Progetto di Pilkington Italia S.p.A. per l’aggiornamento del proprio Modello

Al fine di adeguare il proprio sistema di controllo alle esigenze espresse dal D. Lgs. 231/2001, la Società ha ritenuto opportuno avviare un apposito progetto volto all’aggiornamento del sistema di prevenzione e gestione dei rischi ispirato sia alle previsioni del D. Lgs. 231/2001 sia ai principi già radicati nella filosofia d’impresa e nella cultura di governance (di seguito il “Progetto”).

In data 20 giugno 2008 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la prima versione del Modello. Successivamente la Società ha avviato, nel novembre del 2012, un progetto interno (di seguito il Progetto) finalizzato a garantire l’aggiornamento del Modello al fine di tener conto:

- dei cambiamenti organizzativi della Società e del Gruppo;
- dell’evoluzione della giurisprudenza e della dottrina;
- dei mutamenti legislativi;
- delle considerazioni derivanti dall’applicazione del Modello, ivi comprese le esperienze derivanti dal contenzioso penale;
- della prassi delle società italiane ed estere in ordine all’adozione e all’attuazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Attraverso il Progetto la Società è giunta all'aggiornamento del proprio "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" ex D. Lgs. 231/2001 in relazione alla Parte Generale e alle seguenti Parti Speciali:

- reati societari;
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- delitti commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- reati ambientali

Nel 2015 la Società ha provveduto all'aggiornamento del Modello, anche per le seguenti Parti Speciali:

- reati contro la Pubblica Amministrazione
- reati di corruzione tra privati.

e recependo le novità relative¹ al Codice Etico del Gruppo NSG adottato nell'Aprile 2015.

Nel 2017 la Società ha provveduto all'aggiornamento del Modello con riferimento ai seguenti reati:

- Autoriciclaggio;
- Ecoreati (Inquinamento ambientale, Disastro ambientale, Delitti colposi contro l'ambiente, Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività);
- Falso in bilancio.

Nel 2024 la Società ha provveduto all'aggiornamento del Modello con riferimento ai seguenti reati:

- Reati tributari;
- Contrabbando;

¹ Quest'ulteriore aggiornamento è stato concluso il 15 Maggio 2015

- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
- Delitti contro il patrimonio culturale, e
- Delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Nel 2026 la Società ha provveduto all'aggiornamento del Modello con riferimento ai seguenti interventi legislativi:

- Legge 8 agosto 2024, n. 112 (di conversione del D.L. n. 92/2024), che ha modificato l'art. 25 del D.lgs. n. 231/2001 includendo tra i reati presupposto il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.), e ha contestualmente aggiornato l'art. 322-bis c.p. richiamando tale nuova fattispecie.
- Legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha modificato il Codice penale disponendo l'abrogazione del reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.) e la riformulazione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). Tali novità comportano un rilevante impatto riflesso sul catalogo dei reati presupposto di cui all'art. 25 del D.lgs. n. 231/2001.
- D.lgs. n. 141/2024, che ha attuato la revisione della disciplina doganale nazionale e rilevanti modifiche del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, nell'ambito della delega conferita al Governo con la Legge n. 111/2023 per la riforma complessiva del sistema fiscale. Tale Decreto ha un impatto anche sulla disciplina della responsabilità delle persone giuridiche ex D.lgs. n. 231/2001. L'art. 25-*sexiesdecies*, rubricato "Contrabbando", non ricomprende più solamente i reati in materia doganale (in relazione ai quali viene modificato solo il riferimento normativo, cioè non più il T.U.L.D. (Testo Unico della Legge Doganale), bensì le nuove disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione introdotte con tale modifica), ma anche i reati in materia di accise (disciplinati dal T.U.A., D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).

- Legge 09 dicembre 2024, n. 187 (di conversione del D.L. n. 145/2024), che ha modificato l'art. 22, comma 12 bis del D.lgs. n. 286/1998 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), facente parte dell'art. 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001.
- Legge 09 giugno 2025, n. 80 (che ha convertito il D.L. n. 48/2025), che ha (i) introdotto una nuova fattispecie penale autonoma, codificata nell'art. 270-*quinqies*.3 del Codice penale, rubricata "Detenzione di materiale con finalità di terrorismo", (ii) integrato l'art. 435 c.p. (Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti), entrambi facenti parte dell'art. 25-*quater* del D.lgs. 231/2001 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), nonché (iii) ha modificato il testo dell'art. 640 c.p. (Truffa), facente parte dell'art. 24 del D.lgs. 231/2001.
- Legge 06 giugno 2025, n. 82, che ha (i) introdotto il nuovo articolo 25-*undecies* nel D.lgs. n. 231/2001 in materia di "Delitti contro gli animali" e (ii) modificato il testo dell'art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e dell'art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto), facenti parte dell'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001 (Reati ambientali).
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni e deleghe in materia di intelligenza artificiale, che è intervenuta su alcuni reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001 (in particolare, reati di cui agli artt. 2637 c.c. "Aggiotaggio", art. 185 t.u.f. "Manipolazione del mercato" e L. 22/04/1941, n. 633, sul diritto d'autore, come modificati dagli artt. 25 e 26, Legge n. 132/2025) ed ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale, attenendosi a vari principi e criteri direttivi, tra cui la "precisazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale, che tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell'agente".

- Legge 03 ottobre 2025, n. 147, che ha modificato l'art. 25-undecies D.lgs. 231/2001 (Reati ambientali), mediante la modifica degli articoli del Codice Penale: art. 452-quaterdecies, (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), e conversione art. 452-sexies, (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività), art. 452-septies (Impedimento del controllo) e 452-terdecies (Omessa bonifica), nonché modifica gli articoli del D.lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale): art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali), art. 255 (Abbandono di rifiuti non pericolosi), art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) e conversione art. 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), art. 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi), art. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti), art. 259 (Spedizione illegale di rifiuti), art. 259-bis (Aggravante dell'attività d'impresa), art. 259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti).
- D.lgs. n. 211/2025 (di "Attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea, che modifica la Direttiva (UE) 2018/1673"), che ha introdotto il nuovo art. 25-octies.2 in materia di "Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea".

La metodologia scelta per eseguire il Progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

Il Progetto è articolato nelle fasi sinteticamente di seguito riassunte, che esclusivamente per una spiegazione metodologica, sono evidenziate autonomamente.

Negli anni successivi il Modello è stato oggetto di ulteriori aggiornamenti finalizzati all'aggiornamento normativo seguendo il medesimo processo di analisi descritto di seguito.

3.2.1. Avvio del Progetto e individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, tra le esigenze cui il Modello deve rispondere, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal decreto. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (di seguito, "Attività Sensibili").

Scopo della fase 1 è stato appunto l'identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell'intervento e l'individuazione preliminare delle Attività Sensibili.

Tale analisi è stata condotta per i seguenti Plant: San Salvo, Settimo Torinese, Porto Marghera, Melfi.

Propedeutica all'individuazione delle Attività Sensibili è stata l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria e organizzativa della Società, svolta al fine di meglio comprendere l'attività della Società e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa, da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale, ha permesso l'individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte nella Fase 1:

- raccolta della documentazione relativa alla struttura societaria ed organizzativa (ad esempio: organigrammi, principali procedure organizzative, deleghe di funzione, procure, ecc.);
- analisi della documentazione raccolta per la comprensione del modello di business della Società;
- analisi storica ("case history") dei casi già emersi nel passato relativi a precedenti penali, civili, o amministrativi nei confronti della Società o suoi dipendenti che abbiano punti di contatto con la normativa introdotta dal D. Lgs. 231/2001;
- rilevazione degli ambiti aziendali di attività e delle relative responsabilità funzionali;
- individuazione preliminare dei processi/attività sensibili ex D. Lgs. 231/2001;
- individuazione preliminare delle direzioni/funzioni responsabili delle Attività Sensibili identificate.

3.2.2. Identificazione dei Key Officer

Scopo della fase 2 è stato quello di identificare i responsabili dei processi/attività sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere (di seguito, "key officer"), completando e approfondendo l'inventario preliminare dei processi/attività sensibili nonché delle funzioni e dei soggetti coinvolti.

Le attività operative per l'esecuzione della fase in oggetto presupponevano la raccolta delle informazioni necessarie per i) comprendere ruoli e responsabilità dei soggetti partecipanti alle Attività Sensibili e ii) identificare i key officer in grado di fornire il supporto operativo necessario a dettagliare le Attività Sensibili ed i relativi meccanismi di controllo.

In particolare, i key officer sono stati identificati nelle persone di più alto livello organizzativo in grado di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli processi aziendali e sulle attività delle singole funzioni.

3.2.3. Analisi dei processi e delle Attività Sensibili

Obiettivo della fase 3 è stato quello di analizzare e formalizzare, per ogni processo/attività sensibile individuato nelle Fasi 1 e 2, le sue fasi principali, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti, gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al D. Lgs. 231/2001.

In questa fase è stata creata, quindi, una mappa delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi è stata compiuta per il tramite di interviste personali con i key officer che hanno avuto anche lo scopo di stabilire per ogni attività sensibile i processi di gestione e gli

strumenti di controllo, con particolare attenzione agli elementi di *compliance* e ai controlli preventivi esistenti a presidio delle stesse.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente si sono presi, tra l'altro, come riferimento, i seguenti principi di controllo:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Le interviste sono state realizzate da consulenti affiancati da un Referente Interno di Progetto.

I risultati delle interviste, condotte con le modalità sopra descritte, sono stati condivisi con i Key Officer intervistati.

Qui di seguito sono elencate le diverse attività che hanno caratterizzato la Fase 3:

- predisposizione di un protocollo per la conduzione di interviste;
- esecuzione di interviste strutturate con i key officer, nonché con il personale da loro indicato, al fine di raccogliere, per i processi/attività sensibili individuati nelle fasi precedenti, le informazioni necessarie a comprendere:
 - i processi elementari/attività svolte;
 - le funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;
 - i relativi ruoli/responsabilità;
 - il sistema dei controlli esistenti;
- formalizzazione delle interviste in apposito verbale che raccoglie le informazioni ottenute e le eventuali criticità individuate sui controlli del processo sensibile analizzato.

3.2.4. Gap analysis

Lo scopo della fase 4 è consistito nell'individuazione i) dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 e ii) delle azioni di miglioramento del modello organizzativo esistente.

Al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di risk assessment sopra descritta e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, è stata effettuata un'analisi comparativa (la c.d. "gap analysis") tra il modello organizzativo e di controllo esistente ("as-is") e un modello astratto di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al D. Lgs. 231/2001 ("to be").

Attraverso il confronto operato con la gap analysis è stato possibile desumere aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001 e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte in questa quarta fase:

- gap analysis tra il modello attuale ("as-is") ed il modello a tendere ("to be"): analisi comparativa tra il modello organizzativo esistente ("as-is") e un modello di organizzazione, gestione e controllo "a tendere" conforme alle previsioni del D. Lgs. 231/2001 ("to be") con particolare riferimento, in termini di compatibilità, al sistema delle deleghe e dei poteri, al sistema delle procedure aziendali, al Codice Etico, alle caratteristiche dell'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- predisposizione di un piano di attuazione per l'individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 e delle azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo (processi e procedure).

3.2.5. Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo di Pilkington Italia S.p.A.

Scopo della fase 5 è stato quello di aggiornare il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, articolato in tutte le sue componenti, secondo le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e le indicazioni fornite da Confindustria.

La realizzazione della Fase 5 è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

Il D. Lgs. 231/2001 attribuisce, unitamente al verificarsi delle altre circostanze previste dagli artt. 6 e 7 del decreto, un valore scriminante all'adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione, o la tentata commissione, dei Reati richiamati dal decreto. In particolare, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 un modello di organizzazione e gestione deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza, dai quali può scaturire la responsabilità amministrativa dell'ente, il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro stabilisce, all'art. 30 (Modelli di organizzazione e di gestione), che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa, adottato ed efficacemente attuato,

deve assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 stabilisce che: "In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale si presumono conformi ai requisiti di cui all'art.30 del D. Lgs. 81/2008 per le parti corrispondenti, qualora siano definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard ISO 45001:2007. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Società ha aggiornato il proprio Modello tenendo conto, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dal Codice di comportamento redatto da Confindustria, della propria peculiare realtà aziendale.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno e
- regolano la gestione di un sistema di controllo delle Attività Sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

Il Modello, strutturato in un complesso articolato di documenti, è collegato ai seguenti elementi costitutivi:

- individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001;
- previsione di standard di controllo in relazione alle Attività Sensibili individuate, quali:
 - un sistema di regolamentazione delle attività;
 - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- individuazione dei principi etici di riferimento;
- previsione dell'OdV;

- flussi informativi da e verso l'OdV;
- programma di verifiche periodiche sulle Attività Sensibili e sui relativi standard di controllo;
- sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;
- piano di formazione e comunicazione al personale dipendente e ad altri soggetti che interagiscono con la Società;
- criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.

I sopra citati elementi costitutivi trovano attuazione nei seguenti documenti:

A) Principi di riferimento del Modello;

B) Codice Etico.

Il documento relativo ai Principi di riferimento del Modello contiene:

(i) nella parte generale, una descrizione relativa:

- al quadro normativo di riferimento (dettagliato nell'Appendice A);
- alla metodologia adottata per le attività di *risk assessment* e *Gap Analysis*;
- alla individuazione e nomina dell'OdV, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
- alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
- al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
- ai criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello;

- (ii) nelle singole parti speciali, una descrizione relativa:
- alle principali fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001;
 - ai processi/attività sensibili e relativi standard di controllo.

4. L'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001.

Le Linee guida di Confindustria individuano quali requisiti principali dell'organismo di vigilanza l'autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare, secondo Confindustria i) i requisiti di autonomia e indipendenza richiedono: l'inserimento dell'organismo di vigilanza "come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile", la previsione di un "riporto" dell'organismo di vigilanza al massimo vertice aziendale operativo, l'assenza, in capo all'organismo di vigilanza, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni e attività operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio; ii) il connotato della professionalità deve essere riferito al "bagaglio di strumenti e tecniche" necessarie per svolgere efficacemente l'attività di organismo di vigilanza; iii) la continuità di azione, che garantisce un'efficace e costante attuazione del modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 particolarmente articolato e complesso nelle aziende di grandi e medie dimensioni, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza del modello e "priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari".

Il D. Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'organismo di vigilanza. In assenza di tali indicazioni, la Società ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'organismo di vigilanza è preposto.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001 la Società ha identificato il proprio organismo di vigilanza (anche di seguito, "Organismo di Vigilanza" oppure "OdV") in un organo a composizione plurisoggettiva L'Organismo di Vigilanza, è collocato in una posizione di *staff* rispetto al Consiglio di Amministrazione.

4.1. Nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione e decade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina di nuovi rappresentanti dello stesso.

La nomina nell'ambito dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa quali relazioni di parentela con esponenti degli Organi Sociali e dei vertici aziendali e potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che si andrebbero a svolgere.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di motivi di incompatibilità quali, a titolo meramente esemplificativo:

- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaci della Società e revisori incaricati dalla società di revisione;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'OdV;

- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- sentenza di condanna, anche in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D. Lgs. 231/2001 o delitti a essi assimilabili;
- condanna, anche in primo grado, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

I sopra richiamati requisiti soggettivi e motivi di incompatibilità devono essere considerati anche con riferimento ai consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il consulente esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra elencati motivi di incompatibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio: conflitti di interesse; relazioni di parentela con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaci della Società e revisori incaricati dalla società di revisione, ecc.);
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello.

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'Organismo di Vigilanza, sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi con tale incarico.

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata a interventi di

ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e con l'approvazione del Collegio Sindacale.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico nell'ambito dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa informativa semestrale o annuale sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di cui al successivo paragrafo 4.3.1;
- l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D. Lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim*.

4.2. Funzioni e poteri

All'OdV sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle scadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali (Regolamento dell'OdV), che viene portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione;
- verificare l'adeguatezza del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 sia con riferimento alla capacità di far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti;
- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal Modello stesso;
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- svolgere, anche attraverso le funzioni aziendali, periodica attività ispettiva e di controllo, di carattere continuativo e a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- (i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- (ii) significative modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa;
- (iii) modifiche normative;
- monitorare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Attività Sensibili;
- mantenere un collegamento costante con la società di revisione, salvaguardandone la necessaria indipendenza, e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall’analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente all’organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, nonché verso il collegio sindacale;
- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D. Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull’attività dell’azienda e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato e all’applicazione delle previsioni contenute nel Modello;

- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 garantendo la tutela e la riservatezza del segnalante;
- accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere e acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- richiedere informazioni rilevanti a Consulenti;
- promuovere l’attivazione di eventuali procedimenti disciplinari di cui al capitolo 6 del presente Modello;
- verificare e valutare l’idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione curerà l’adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell’Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

All’OdV non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori. I componenti dell’OdV, nonché i soggetti dei quali l’Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti a rispettare l’obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.

Nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie della quale l’Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

4.3. Flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza

4.3.1. *Reporting* dell’Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste due distinte linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Presidente;
- la seconda, su base periodica almeno semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e società di revisione

L'Organismo di Vigilanza:

- i) riporta al Presidente (che informa lo stesso Consiglio), rendendolo edotto, ogni qual volta lo ritenga opportuno, su circostanze e fatti significativi del proprio ufficio. L'OdV comunica immediatamente il verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ecc.) e le segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza;
- ii) presenta una relazione scritta, su base periodica almeno semestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, che deve contenere, quanto meno, le seguenti informazioni:
 - a) la sintesi delle attività svolte nel semestre;
 - b) eventuali problematiche o criticità che siano scaturite nel corso dell'attività di vigilanza;
 - c) qualora non oggetto di precedenti e apposite segnalazioni:
 - le azioni correttive da apportare al fine di assicurare l'efficacia e/o l'effettività del Modello, ivi incluse quelle necessarie a rimediare alle carenze organizzative o procedurali accertate ed idonee ad esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto, inclusa una descrizione delle eventuali nuove attività "sensibili" individuate;
 - sempre nel rispetto dei termini e delle modalità indicati nel sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi del Decreto, l'indicazione dei comportamenti accertati e risultati non in linea con il Modello;

- d) il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni, ivi incluso quanto direttamente riscontrato, in ordine a presunte violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione e l'esito delle conseguenti verifiche effettuate;
 - e) informativa in merito all'eventuale commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
 - f) i provvedimenti disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento alle violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione;
 - g) una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche;
 - h) la segnalazione degli eventuali mutamenti del quadro normativo e/o significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa che richiedono un aggiornamento del Modello;
 - i) la segnalazione dell'eventuale situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di un membro dell'Organismo;
 - j) il rendiconto delle spese sostenute;
- iii) predispone, con cadenza annuale un piano delle attività previste per l'anno successivo, da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, affinché li informi in merito alle attività di competenza.

Gli incontri con gli organi societari, cui l'Organismo di Vigilanza riferisce, devono essere documentati.

4.3.2. Informativa verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini della migliore efficacia ed effettività del Modello.

Tutti i Destinatari del Modello comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In particolare:

- i Responsabili di Funzioni aziendali che operano nell'ambito di Attività Sensibili devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza, le informazioni concernenti: i) le risultanze periodiche dell'attività di controllo svolta dalle stesse, anche su richiesta dello stesso OdV (report riepilogativi dell'attività svolta, ecc.), in attuazione del Modello e delle indicazioni fornite dall'Organismo di Vigilanza; ii) eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili;
- le funzioni individuate in accordo con le rispettive attribuzioni organizzative devono comunicare, con la necessaria tempestività, all'OdV tramite nota scritta, ogni informazione riguardante:
 - l'emissione e/o aggiornamento dei documenti organizzativi;
 - gli avvicendamenti nella responsabilità delle funzioni interessate dalle attività a rischio e l'eventuale aggiornamento del sistema delle deleghe e procure aziendali;
 - i rapporti predisposti dalle funzioni/organi di controllo (compresa la società di revisione) nell'ambito delle loro attività di verifica, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle previsioni del Modello;
 - i procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello, i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti e le relative motivazioni, l'applicazione di

sanzioni per violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001 e che possano coinvolgere la Società; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti e in relazione ai reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- i rapporti predisposti dal Group Internal Audit nell'ambito della propria attività di verifica, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità in merito alla Società;
- il Compliance Officer NSG assicura verso l'Organismo di Vigilanza: i) flussi informativi costanti in merito alle segnalazioni ricevute che possano riguardare la Società e in merito alle segnalazioni che pervengano al Group Reporting of Concern Line, riguardanti la Società e attinenti le attività sensibili indicate nel Modello; ii) una reportistica periodica circa le iniziative assunte sulle segnalazioni e relativi esiti;
- tutti i dipendenti e i membri degli organi sociali della Società devono segnalare tempestivamente la commissione o la presunta commissione di reati o il ragionevole pericolo di commissione, di cui al Decreto di cui vengono a conoscenza, nonché ogni violazione o la presunta violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso di cui vengono a conoscenza;
- gli altri Destinatari del Modello, esterni alla Società, sono tenuti a una informativa immediata direttamente all'OdV nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi;

- le determinazioni in ordine all’esito dell’accertamento devono essere motivate per iscritto.

L’OdV può richiedere informazioni che possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni che ricadono nelle Attività Sensibili;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell’elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

L’obbligo di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Il corretto adempimento dell’obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.

La Società adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l’identità di chi trasmette all’Organismo di Vigilanza informazioni utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto dal Modello, dalle procedure stabilite per la sua attuazione e dalle procedure stabilite dal sistema di controllo interno, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuino in buona fede segnalazioni all’OdV. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere.

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo, è istituita la casella di posta elettronica organismodivigilanza@nsg.com. Le segnalazioni possono essere anche trasmesse all’indirizzo: Organismo di Vigilanza, c/o Pilkington Italia S.p.A. 1 Via Zona Industriale, San Salvo.

Con la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” e, successivamente, con la Direttiva UE 2019/1937 del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, recepita in Italia con il D. Lgs. 24/2023 del 10 marzo 2023 recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*, il Legislatore ha introdotto specifiche previsioni per gli enti destinatari del Decreto.

In particolare, in conformità all'articolo 3 del D. Lgs. 24/2023 del 10 marzo 2023, possono effettuare le segnalazioni di violazioni i seguenti soggetti:

- tutti i dipendenti della Società;
- i collaboratori della Società;
- i liberi professionisti o i consulenti che collaborano con la Società;
- i tirocinanti e i volontari, indipendentemente dall'elemento della retribuzione;
- il *management*;
- gli amministratori;
- i componenti degli Organi Sociali (Assemblea degli Azionisti, Consiglio di Amministrazione, ecc.) della Società;
- le "parti terze" inclusi i lavoratori autonomi ed i soggetti che lavorano sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori terzi della Società.

In conformità all'articolo 4 del D. Lgs. 24/2023 del 10 marzo 2023, gli enti devono implementare il proprio canale di segnalazione, tale da garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 24/2023 del 10 marzo 2023, l'ente deve:

- rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, ove necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne;
- pubblicare le informazioni relative alle modalità di segnalazione sul proprio sito web.

Inoltre, l'ente deve informare i propri dipendenti:

- della possibilità di effettuare una segnalazione esterna attraverso un apposito canale di segnalazione esterno messo a disposizione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("**ANAC**");
- della possibilità di effettuare una divulgazione pubblica della segnalazione al ricorrere di determinate circostanze (i. non è stato dato riscontro alla segnalazione interna effettuata; ii. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; iii. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto).

Devono essere adottate tutte le misure volte a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante. A tal proposito, oltre alla previsione di canali di segnalazione alternativi idonei a garantire la riservatezza del segnalante, l'ente vieta atti di ritorsione o discriminatori, diretti e indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente,

alla segnalazione e prevede sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

Nello specifico, la Società ha implementato specifici canali di segnalazione ed erogato ai dipendenti la formazione necessaria.

4.3.3. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo).

5. Il sistema sanzionatorio

5.1. Principi generali

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso. Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

L'Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione e svolti gli opportuni accertamenti, formula una proposta in merito ai provvedimenti da adottare e comunica la propria valutazione agli organi aziendali competenti in base al sistema disciplinare, che si pronunceranno in merito all'eventuale adozione e/o modifica delle misure proposte dall'Organismo di Vigilanza, attivando le funzioni aziendali di volta in volta competenti in ordine all'effettiva applicazione delle misure.

Per la contestazione, l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione di sanzioni disciplinari restano validi i poteri già conferiti ai soggetti della Società a ciò delegati.

Nel caso di personale distaccato l'applicazione delle misure disciplinari del licenziamento con preavviso e del licenziamento senza preavviso è demandata ai soggetti a ciò delegati della società distaccante su eventuale segnalazione delle strutture competenti della Società.

In ogni caso, le fasi di contestazione della violazione, nonché quelle di determinazione ed effettiva applicazione delle sanzioni, sono svolte nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché delle previsioni della contrattazione collettiva.

5.2. Misure nei confronti dei lavoratori subordinati

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare.

La Società chiede ai propri dipendenti di segnalare le eventuali violazioni. La società valuta in senso positivo il contributo prestato, anche qualora il soggetto che ha effettuato la segnalazione abbia contribuito a tale violazione.

Quanto alla tipologia di sanzioni irrogabili, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.

5.2.1. Misure nei confronti del personale non dirigente

I comportamenti posti in essere dal personale dipendente in violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello assurgono a inosservanza di una obbligazione primaria del rapporto stesso e, conseguentemente, costituiscono illeciti disciplinari.

In relazione ai provvedimenti applicabili al personale dipendente non dirigente, il sistema sanzionatorio della Società, trova la sua primaria fonte nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile.

Si precisa che, la sanzione irrogata dovrà essere proporzionata alla gravità della violazione commessa, e, in particolare si dovrà tener conto:

- dell'elemento soggettivo, ossia dell'intenzionalità del comportamento o del grado di colpa (negligenza, imprudenza o imperizia);
- del comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;

- del livello di responsabilità e di autonomia del dipendente autore dell'illecito disciplinare;
- del coinvolgimento di altre persone;
- della gravità degli effetti dell'illecito disciplinare, ossia del livello di rischio cui la società ragionevolmente può essere esposta in seguito alla violazione contestata;
- di altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito.

Le sanzioni sono quelle previste dal CCNL suddetto e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni:

- rimprovero verbale o scritto di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 71 del CCNL;
- della multa di cui al punto 3 dell'art. 71 del CCNL;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione da uno a tre giorni, secondo quanto previsto al punto 4 dell'art. 71 del CCNL;
- licenziamento con preavviso, secondo quanto previsto nell'art. 72 del CCNL;
- licenziamento senza preavviso, secondo quanto previsto nell'art. 72 del CCNL;

I comportamenti passibili dell'applicazione di sanzioni disciplinari ex D. Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

A. il dipendente che ometta di eseguire con la diligenza dovuta i compiti e le mansioni previste dalle procedure interne o violi le prescrizioni previste dal Modello e dai documenti da esso richiamati in materia di informazioni all'Organismo di Vigilanza o di controlli da svolgere o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello incorra in una lieve violazione per la prima volta delle disposizioni del Modello, sempre che da detta violazione non discenda per la società all'esterno un maggior impatto negativo.

Viene ravvisata nel comportamento in questione una mancanza punibile con la sanzione disciplinare del rimprovero verbale o scritto a seconda della gravità della violazione commessa.

B. il dipendente che, più volte, ometta di eseguire con la diligenza dovuta i compiti e le mansioni previste dalle procedure interne o violi le prescrizioni previste dal Modello e dai documenti da esso richiamati in materia di informazioni all'Organismo di Vigilanza o di controlli da svolgere o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, adotti più volte un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.

Viene ravvisata nel comportamento in questione una mancanza punibile con la sanzione disciplinare della multa in misura prevista dal CCNL citato.

C. il dipendente che ometta di eseguire con la diligenza dovuta i compiti e le mansioni previste dalle procedure interne o violi le prescrizioni previste dal Modello e dai documenti da esso richiamati in materia di informazioni all'Organismo di Vigilanza o di controlli da svolgere o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, compiendo atti contrari all'interesse della società, esponendo la stessa ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali, ovvero arrechi danno alla società compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno nelle mancanze di cui ai punti A, B e C.

Viene ravvisata nel comportamento in questione una mancanza punibile con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da uno a tre giorni.

D. il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001.

Viene ravvisata nel comportamento in questione una mancanza punibile con la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso.

E. il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello tale da determinare la concreta applicazione a carico della società delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno delle mancanze di cui al punto D.

Viene ravvisata nel comportamento in questione una mancanza punibile con la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

5.2.2. Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione del Modello organizzativo, da parte dei dirigenti, la Società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto.

5.3. Misure nei confronti dei componenti degli organi sociali

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri di organi sociali, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere gli opportuni provvedimenti.

5.4. Misure nei confronti degli altri Destinatari

La violazione da parte degli altri Destinatari del Modello, aventi rapporti contrattuali con la Società per lo svolgimento di attività ritenute sensibili, delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal D.

Lgs. 231/2001 da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello, potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte della Società.

6. Il piano di formazione e comunicazione

6.1. Premessa

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

Obiettivo della Società è quello di comunicare i contenuti e i principi del Modello anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

La Società, infatti, intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle attività “sensibili”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di “promuovere le iniziative per la diffusione della

conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello" e di "promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D. Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali".

6.2. Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società intende promuovere e agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello e delle procedure implementate, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

Ai dipendenti, anche distaccati presso altre società o dipendenti di altre società distaccati presso la Società, e ai nuovi assunti viene consegnata copia di un estratto del Modello ed è fatta loro sottoscrivere dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei principi del Modello ivi descritti.

In ogni caso viene garantita la possibilità di consultare i documenti direttamente sulla bacheca aziendale.

Idonei strumenti di comunicazione sono adottati per aggiornare i destinatari del presente paragrafo circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

6.3. Componenti degli organi sociali e dirigenti

Ai componenti degli organi sociali e ai dirigenti è resa disponibile copia cartacea della versione integrale del Modello.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornarli circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

6.4. Altri Destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello e del Codice Etico dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati con particolare riferimento a quelli che operano nell'ambito di attività ritenute sensibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

7. Adozione del Modello – Criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello

7.1. Verifiche e controlli sul Modello

Nello svolgimento della propria attività, l'OdV può avvalersi del supporto di funzioni e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo e del Group Internal Audit per pianificare e svolgere l'attività di vigilanza in modo da utilizzare modalità operative già consolidate e risorse con adeguate competenze tecniche, anche al fine di evitare sovrapposizioni di attività. Inoltre, l'OdV può avvalersi di consulenti specialisti esterni; in tal caso i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'OdV.

All'OdV sono riconosciuti, nel corso delle verifiche e ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

7.2 Aggiornamento e adeguamento

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'OdV, il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'OdV provvederà, altresì, nella relazione semestrale sulla propria attività, a informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

L'OdV conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione e il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di delegare all'OdV il compito di apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo.

Si precisa che con l'espressione "aspetti descrittivi" si fa riferimento a elementi e informazioni che derivano da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (es. nuove procedure aziendali).

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale l'OdV presenta al Consiglio di Amministrazione un'apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove Attività Sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;

- commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

MODELLO 231: Parte Speciale

1. Prefazione

Nella struttura del presente Modello Organizzativo si distinguono una "Parte Generale" – attinente all'organizzazione societaria nel suo complesso, al progetto per la realizzazione del Modello, all'Organismo di Vigilanza, al sistema disciplinare, alle modalità di formazione e di comunicazione – e le "Parti Speciali", che riguardano l'applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella "Parte Generale" con riferimento alle fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001 che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

Nelle "Parti Speciali" che seguono sono analizzati rispettivamente:

- Parte Speciale "A" – Reati societari
- Parte Speciale "B" – Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio / delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
- Parte Speciale "C" – Delitti commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Parte Speciale "D" – Reati Ambientali (comprensiva altresì dell'analisi sui delitti contro il patrimonio culturale, sui delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici e sui delitti contro gli animali);
- Parte Speciale "E" – Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale "F" – Reati di corruzione tra privati;
- Parte Speciale "G" – Reati tributari e di contrabbando;
- Parte Speciale "H" – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Parte Speciale "I" – Delitti informatici e trattamento illecito di dati / delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Parte Speciale "J" – Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea;

In considerazione dell'analisi del contesto aziendale, dell'attività svolta dalla Società e delle aree potenzialmente soggette a rischio-reato, sono stati considerati rilevanti e quindi specificamente esaminati nel Modello, i seguenti illeciti:

- a)** indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 24 del D. Lgs. 231/2001;
- b)** peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione di cui all'art. 25 del D. Lgs. 231/2001;
- c)** reati societari di cui all'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001;
- d)** omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro di cui all'art. 25 septies del D. Lgs. 231-2001;
- e)** reati ambientali di cui all'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001;
- f)** ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio di cui all'art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001 e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 25 octies.1 del D. Lgs. 231/2001;
- g)** reati tributari e delitti di contrabbando di cui agli artt. 25 quinquiesdecies e sexiedecies del D. Lgs. 231/2001;
- h)** impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/2001;
- i)** delitti informatici e trattamento illecito di dati di cui all'art. 24 bis del D. Lgs. n. 231/2001 e delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25 novies del D. Lgs. n. 231/2001, anche commessi mediante l'impiego illecito di sistemi di intelligenza artificiale di cui alla Legge n. 132/2025;
- j)** Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea di cui all'art. 25 octies.2 del D. Lgs. 231/2001.

Con riferimento agli altri "reati presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto è stato valutato dalla Società, che il rischio è solo astrattamente e non

concretamente ipotizzabile e che, in ogni caso, gli strumenti di controllo approntati per prevenire i reati sopra evidenziati, sulla base dell'analisi effettuata, possono costituire, unitamente al rispetto delle disposizioni legislative, del Codice Etico del Gruppo NSG e del sistema normativa aziendale e di Gruppo, un presidio anche per la prevenzione di tali reati.

2. Finalità

La struttura del Modello con la previsione di una “Parte Speciale” consente l’evidenza, nell’ambito di ciascuna delle macro aree elaborate con riferimento ai gruppi di illecito quali previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, di individuare le Attività Sensibili alle quali vengono, in seguito, associati gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione e il tempestivo aggiornamento del Modello.

La “Parte Speciale” va messa in relazione con i principi comportamentali contenuti nelle procedure aziendali che indirizzano i comportamenti dei destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Società.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza e alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Principi di riferimento per l’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01”;
- Codice Etico del Gruppo NSG;
- Linee Guida/Manuali/procedure/istruzioni operative;
- Procure e deleghe;
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

E’ inoltre espressamente e ovviamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

3. Il sistema dei controlli

Nello svolgimento delle Attività Sensibili la Società si ispira ai seguenti *standard* di controllo:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le Attività Sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle Attività Sensibili per la quale sono individuati.

Tali standard di controllo prevedono sia disposizioni immediatamente precettive sia disposizioni che trovano invece attuazione nella normativa aziendale (es. linee guida, manuali, policy, procedure, regolamenti, circolari, ecc.).

3.1. Standard di controllo generali

Gli standard generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle Attività Sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'Attività Sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

- **Rapporti infragruppo:** Le prestazioni di servizi, svolte dalla Pilkington Italia S.p.A. in favore di società appartenenti al Gruppo che possono interessare le attività sensibili devono essere disciplinate da un contratto scritto, che è comunicato all'Organismo di Vigilanza della Società. Il contratto di prestazione di servizi di cui al punto precedente, deve prevedere:
 - ruoli, responsabilità e relative tempistiche, riguardanti l'attività in oggetto;
 - l'obbligo, da parte della società del Gruppo che riceve il servizio, di fornire, in maniera completa, tempestiva, corretta, informazioni e documenti sufficienti ai fini dello svolgimento delle prestazioni richieste;
 - clausola con cui le parti si impegnano al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione di atti illeciti di cui al D. Lgs. 231/01, definiti nel Modello;
 - clausola con cui le parti dichiarano di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal D. Lgs. 231/01 e si obbligano a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del contratto;
 - clausole risolutive espresse che attribuiscono alle parti la facoltà di risolvere il contratto in questione nel caso di violazione del precedente obbligo; la parte inadempiente sarà tenuta a risarcire e tenere indenne l'altra parte per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla suddetta violazione.
 - il potere della società che presta il servizio di richiedere informazioni alla società beneficiaria del servizio, al fine del corretto svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dei servizi richiesti alla Società e il potere della società beneficiaria del servizio di

richiedere informazioni alla della società che presta il servizio anche al fine del corretto svolgimento della propria attività di controllo.

3.2. Standard di controllo specifici

Sulla base degli standard di controllo generali sopra riportati, gli standard di controllo specifici, che ai primi fanno riferimento, sono elaborati affinché:

- a) tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo e delle procedure aziendali;
- b) siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle Attività Sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c) per tutte le operazioni:
 - siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
 - siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti e i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
 - la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti - sistema delle deleghe e procure;
 - l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
 - non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

- l'accesso e l'intervento sui dati della Società sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate in conformità al D. Lgs. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari;
- sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza.

Parte Speciale A- Reati Societari

1. Le Attività Sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività della Società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Attraverso l'analisi dei processi della Società sono state individuate le seguenti attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*ter* del D. Lgs. 231/2001:

[AD USO INTERNO]

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire Attività Sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli standard di controllo generali; b) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; c) del Codice Etico del Gruppo NSG; d) delle disposizioni di legge. È responsabilità delle singole funzioni/direzioni interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

2. Regole di comportamento e principi generali applicabili per la prevenzione dei reati societari

Nelle attività lavorative e nell'espletamento di tutte le relative operazioni, oltre al rispetto delle procedure richiamate nello schema di cui sopra, i Destinatari del Modello, in relazione

ai Reati societari, devono attenersi, oltre a quanto previsto dal Codice Etico del Gruppo NSG, alle seguenti regole di comportamento e principi generali:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, con lo scopo di fornire un’informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; a tal fine, è fatto espresso divieto di:
 - predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- cooperare con il Collegio Sindacale, nonché con gli altri organi di controllo, ottemperando tempestivamente a ogni legittima richiesta proveniente da tali organi ed evitando comportamenti omissivi e ostruzionistici ovvero impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo attribuite agli organi di cui sopra;
- osservare scrupolosamente tutte le norme che tutelano l’integrità e l’effettività del capitale sociale; a tal fine, è fatto divieto di:
 - restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;

- procedere, con qualsiasi modalità, a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate ovvero alla corretta ed informata formazione della volontà degli organi sociali; in ordine a tale punto è fatto divieto di:
 - esporre, in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa, fatti non rispondenti al vero, oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
 - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Inoltre, chiunque venga a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, irregolarità nella tenuta della contabilità e della documentazione di base, o comunque di violazioni dei principi fissati dal Codice Etico del Gruppo NSG e dalla presente Parte Speciale, è tenuto a riferirne tempestivamente all'Organismo di vigilanza.

3. Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole Attività Sensibili.

[AD USO INTERNO]

Parte Speciale B- Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio / delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

1. Le Attività Sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività della Società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Attraverso l'analisi dei processi della Società sono state individuate le seguenti attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-*octies* e 25-*octies.1* del D. Lgs. 231/2001:

[AD USO INTERNO]

2. Regole di comportamento e principi generali applicabili per la prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e per la prevenzione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

Nelle attività lavorative e nell'espletamento di tutte le relative operazioni, oltre al rispetto delle procedure richiamate nello schema di cui sopra, i Destinatari del Modello, in relazione ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, devono attenersi, oltre a quanto previsto dal Codice Etico del Gruppo NSG, alle seguenti regole di comportamento e principi generali:

- ogni operazione o transazione deve essere autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua; e consistente con la Matrice ruoli/responsabilità aggiornata annualmente
- assicurarsi, prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con clienti non occasionali ed altri partner in relazioni d'affari di lungo periodo, dell'integrità morale, la reputazione ed il buon nome della controparte;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci
- assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile.

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;
- accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto
- effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto.

- ricevere o accettare la promessa di pagamenti in contanti, in alcun modo e in alcuna circostanza, o correre il rischio di essere implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

3. Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole Attività Sensibili.

[AD USO INTERNO]

Parte Speciale C - Delitti con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. Premessa

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-septies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo (art. 589 – 2° comma c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 – 3° comma c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (quali ad esempio quelle previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*" e successive integrazioni e modificazioni).

Stante la peculiarità della materia da disciplinare, incentrata sull'apprestamento di misure di riduzione del rischio, non già con riguardo a reati dolosi, tipicamente riconducibili a decisioni, bensì a reati colposi, di regola compiuti nello svolgimento dell'attività produttiva, la presente "Parte Speciale" denota una struttura in parte diversa da quella adoperata per disciplinare le precedenti forme di rischio: diversità imposta dal fatto che il settore in esame è, in larga parte, etero normato, vale a dire contraddistinto dalla presenza di una fitta rete di disposizioni normative, che abbracciano sia i meccanismi di individuazione delle posizioni di garanzia, sia la tipologia e i contenuti dei presidi cautelari. La 'specialità' - normativa e criminologia - del 'contesto' rende, dunque, necessaria la costruzione di un sistema di prevenzione autonomamente 'strutturato'.

Quanto ai criteri oggettivi di imputazione della responsabilità all'ente, occorre fare riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 231/01, laddove stabilisce che i reati-presupposto sono riferibili all'ente solo se commessi (da soggetti apicali e non) nel suo interesse o a suo vantaggio. La riferibilità di tale criterio di imputazione oggettiva ai reati colposi, apprezzabile con una valutazione ex post, fa leva sul cd. risparmio di spesa per l'ente: il vantaggio consisterebbe nel mancato impiego delle risorse economiche necessarie per conformare l'attività aziendale, sia sul terreno della dislocazione dei garanti che su quello dell'adozione e dell'adeguamento delle misure precauzionali, nonché in termini di risparmio di tempo per lo svolgimento dell'attività aziendale.

In merito al il criterio di imputazione soggettiva, l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo mantiene una decisiva funzione esimente della responsabilità dell'ente; tanto più che, nel caso di reato commesso dai soggetti apicali, secondo un orientamento dottrinale non sarebbe neppure necessario richiedere la dimostrazione della condotta fraudolenta elusiva, essendo, per contro, sufficiente – ai fini dell'esonero di responsabilità dell'ente – dimostrare l'adozione del modello, la sua idoneità preventiva e che la sua violazione non è dipesa da un difetto di controllo e di vigilanza.

Con riferimento ai delitti dai quali può scaturire la responsabilità amministrativa dell'ente, il D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro stabilisce, all'art. 30 (Modelli di organizzazione e di gestione) che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa, adottato ed efficacemente attuato, deve assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici individuati dalla norma relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- a) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- b) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- c) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- d) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- f) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

g) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Tale modello organizzativo e gestionale, ai sensi del citato D. Lgs. n. 81/2008, deve:

- prevedere anche idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle sopra menzionate attività;
- in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Il medesimo art. 30 dispone che:

- in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard ISO 45001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti (*comma 5*);
- la commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (*comma 5-bis*).

2. Le Attività Sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività della Società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Di seguito sono riportate le aree di attività aziendali in cui, in assenza di opportune misure e cautele procedurali, può assumere particolare rilevanza il rischio di esporre la Società a responsabilità ai sensi del Decreto.

[AD USO INTERNO]

3. Regole di comportamento e principi generali applicabili per la prevenzione dei reati in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

La prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro rappresenta un'esigenza di fondamentale rilievo a protezione delle proprie risorse umane e dei terzi.

In tale contesto, Pilkington Italia S.p.A. si impegna altresì a prevenire e reprimere comportamenti e pratiche che possano avere come effetto la mortificazione del dipendente nelle sue capacità e aspettative professionali, ovvero che ne determinino l'emarginazione nell'ambiente di lavoro, il discredito o la lesione della sua immagine.

In particolare, i principi e i criteri fondamentali in base al quale vengono assunte le decisioni, in materia di salute e sicurezza, sono:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;

- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

4. Pilkington Italia S.p.A. e la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Pilkington Italia S.p.A. si impegna a stabilire, documentare, attuare, mantenere attivo e migliorare continuamente un sistema per la sicurezza sul lavoro che consente:

- di definire la propria Politica per la salute e sicurezza;
- di documentare e programmare lo sviluppo ed il miglioramento in accordo agli indirizzi della Politica;
- di individuare tutti i requisiti derivanti da prescrizioni legislative applicabili all'organizzazione;
- di identificare i pericoli e valutare i rischi per la salute e la sicurezza connessi a tutte le attività svolte all'interno dell'organizzazione;
- di attuare un sistema che controlli e migliori le prestazioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- di verificare l'efficacia del sistema.

La Società ha adottato per alcuni stabilimenti un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro in accordo con i requisiti della norma BS ISO 45001:2007.

I documenti che costituiscono in cui sono formalizzare le regole per la gestione della salute e sicurezza sono:

- la politica;
- il manuale;
- le procedure/istruzioni, corredate da modulistica;
- i documenti richiesti dalla normativa vigente (DVR, DUVRI, Piano di emergenza, etc.).

In particolare il Documento di Valutazione dei rischi – DVR (art. 28, comma 2, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), elaborato tenuto conto dei controlli specifici descritti di seguito, costituisce parte integrante del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ex. D. Lgs. 231/2001 e prevede:

- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nel quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui sono stati assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

- l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

5. Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole Attività Sensibili.

[AD USO INTERNO]

Parte Speciale D- Delitti in materia ambientale (comprensiva altresì dell'analisi sui delitti contro il patrimonio culturale e di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

Delitti in materia ambientale

1. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività della Società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Di seguito sono riportate le aree di attività aziendali in cui, in assenza di opportune misure e cautele procedurali, può assumere particolare rilevanza il rischio di esporre la Società a responsabilità ai sensi del Decreto.

[AD USO INTERNO]

2. Regole di comportamento e principi generali applicabili per la prevenzione dei reati in materia ambientale

Nelle attività lavorative e nell'espletamento di tutte le relative operazioni, oltre al rispetto delle procedure richiamate nello schema di cui sopra, i Destinatari del Modello, in relazione ai Reati societari, devono attenersi, oltre a quanto previsto dal Codice Etico del Gruppo NSG, alle seguenti regole di comportamento e principi generali:

- ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente;

- deve essere assicurata la tutela del suolo, del sottosuolo, la conservazione del territorio, nonché la tutela delle acque superficiali e sotterranee;
- sono fermamente proibiti gli scarichi di acque che non siano stati preventivamente autorizzati e comunque gli scarichi che contengano sostanze diverse o in concentrazione maggiore rispetto a quanto previsto nella specifica autorizzazione e dalla normativa vigente in materia. devono essere adottate delle misure dirette alla prevenzione della produzione e alla riduzione della nocività dei rifiuti;
- i materiali devono essere preferibilmente riutilizzati e riciclati, procrastinando il più possibile nel tempo la loro trasformazione in rifiuto;
- i rifiuti devono essere preferibilmente avviati a recupero anziché a smaltimento e diminuendo il più possibile la quantità complessiva di rifiuti prodotti;
- il deposito temporaneo e il successivo conferimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente;
- i rifiuti di ogni genere non possono essere gettati o dispersi in luoghi diversi da quelli in cui ne è prescritta la raccolta ed il conferimento; in particolare la Società cura che l'utilizzo, il prelievo, la raccolta e la consegna avvengano sempre nel pieno rispetto delle norme e delle autorizzazioni stabilite in materia, facendo sempre e comunque in modo che dette sostanze non vengano disperse o sversate nell'ambiente;
- nelle attività inerenti il trattamento, il conferimento ed il trasporto dei rifiuti oppure quelle aventi ad oggetto lo stoccaggio, l'uso ed il successivo prelievo nonché il conferimento devono essere impegnati esclusivamente soggetti in possesso delle conoscenze necessarie per assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti, garantendo che il personale possa usufruire di adeguata formazione iniziale, da integrarsi poi con il perfezionamento successivo delle conoscenze;
- devono essere prese tutte le precauzioni necessarie a limitare al minimo l'inquinamento dell'aria e a contenere comunque le emissioni al di sotto dei limiti fissati dalla legge e dalle specifiche autorizzazioni;

- devono essere adottate procedure per prevenire le emergenze ambientali e per essere pronti a limitare i danni qualora le stesse dovessero verificarsi;
- è necessario agire sempre in modo da garantire la salvaguardia della fauna e della flora presenti negli ambienti ove la stessa Società opera, evitando qualunque comportamento che possa provocare il danneggiamento e degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- nel caso di attività affidate all'opera di appaltatori o subappaltatori, in cui sono previsti alcuni lavori o fasi dei lavori in aree sottoposte a tutela ambientale la Società, oltre a richiedere il rispetto rigoroso della normativa in materia e, naturalmente, dal D. Lgs. 231/2001, provvederà ad informare il personale tecnico e gli operai impiegati nei lavori che l'ambiente nel suo insieme venga tutelato, preservato o quantomeno possa subire il minor impatto possibile, sempre e comunque nel rispetto delle norme e delle autorizzazioni previste in materia.

3. Pilkington Italia S.p.A. e l'ambiente

La Politica Ambientale di Gruppo definisce l'approccio in materia ambientale. In particolare, delinea la gestione sia dell'attività corrente che delle attività svolte in passato.

L'impegno del Gruppo in materia ambientale è il rispetto di tutte le leggi e le norme e l'adozione di ulteriori provvedimenti interni per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, proteggere l'ambiente e minimizzare l'impatto generato dalle attività industriali.

I siti del Gruppo dedicati alla produzione di vetro e i siti di produzione automobilistica sono dotati di certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della ISO 14001 (San Salvo, Melfi, Settimo). Per taluni siti (Settimo e Melfi) è in essere un Sistema di Gestione Integrato per la salute per la sicurezza e l'ambiente conforme ai requisiti delle norme UNI EN ISO 14001:2004 e BS ISO 45001:2007.

La documentazione prevista per definire il Sistema di Gestione Ambientale è classificata come segue:

- la Politica Ambientale di Corporate;
- la Politica Ambientale di stabilimento;

il Manuale Ambientale implementato con le procedure di Gestione Ambientali le procedure operative (POS) Il manuale rappresenta il documento di base del sistema di gestione ambientale dell'organizzazione. In questo documento è descritto il sistema di gestione globale e sono designati i diversi documenti del sistema. Nel manuale sono presentati la politica ambientale e i ruoli e le responsabilità relative alla gestione ambientale. Esso illustra come il sistema riguardi tutti gli elementi richiesti dallo standard. Inoltre, fa riferimento al Programma di Gestione Ambientale con cui si enunciano operativamente gli obiettivi, gli interventi e le azioni volte al mantenimento della conformità, al miglioramento continuo ed al conseguimento degli obiettivi ambientali.

Le procedure operative standard descrivono le modalità di esecuzione delle operazioni più rilevanti che hanno o possono avere effetto sull'ambiente.

L'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale è documentata attraverso le registrazioni e i documenti che includono:

- il Registro degli aspetti ambientali;
- gli Obiettivi ambientali;
- il Programma Ambientale;
- il Programma di formazione;
- il Programma degli audit;
- la modulistica;
- il Registro Autorizzativo e quello Legislativo.

4. Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole Attività Sensibili.

[AD USO INTERNO]

Delitti contro gli animali

1. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività della Società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Attraverso l'analisi dei processi della Società sono state individuate le seguenti attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-undevicies.

[AD USO INTERNO]

2. Regole di comportamento e principi generali applicabili per la prevenzione dei delitti contro gli animali

Nelle attività lavorative e nell'espletamento di tutte le relative operazioni, i Destinatari del Modello, in relazione ai delitti contro gli animali, devono impegnarsi ad osservare i seguenti principi di comportamento:

- astenersi da qualsiasi condotta che cagioni la morte o ne metta in pericolo la vita o causi lesioni a un animale, anche in sede di svolgimento delle attività tipiche degli stabilimenti produttivi;
- verificare che i fornitori di servizi di controllo faunistico, derattizzazione e similari operino in conformità alla normativa vigente in materia di tutela degli animali, acquisendo idonea documentazione a supporto;
- riportare immediatamente all'OdV qualsiasi situazione che possa determinare un rischio per animali presenti nelle aree di pertinenza degli stabilimenti.

È assolutamente vietato ai Destinatari:

- cagionare intenzionalmente la morte di un animale o sottoporlo a sevizie o comportamenti tali da nuocere gravemente alla sua salute, o comunque sottoporlo a trattamenti crudelmente lesivi della sua integrità fisica (art. 544-ter c.p.);
- organizzare, promuovere o dirigere attività che abbiano come scopo combattimenti o competizioni tra animali (art. 544-quinquies c.p.).

3. Standard di controllo specifici

Nel rispetto delle procedure aziendali adottate dalla Società, i Destinatari sono tenuti a rispettare i seguenti standard di controllo:

[AD USO INTERNO]

Parte Speciale E – Reati contro la Pubblica Amministrazione

1. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività della Società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Attraverso l'analisi dei processi della Società sono state individuate le seguenti attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24, 25 e 25 decies del D. Lgs. 231/2001.

[AD USO INTERNO]

2. Regole di comportamento e principi generali applicabili per la prevenzione dei reati in materia di pubblica Amministrazione

Nelle attività lavorative e nell'espletamento di tutte le relative operazioni, i destinatari del Modello, in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione, in aggiunta all'obbligo generico di rispetto delle procedure nello schema di cui sopra, devono impegnarsi ad osservare i seguenti principi generali di comportamento

- qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione deve essere instaurato e mantenuto nel rispetto di principi di lealtà, correttezza e trasparenza;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione di ciascuna delle parti;

- l'attività della Società deve essere svolta nel più assoluto rispetto, oltre che della normativa vigente, dei doveri di imparzialità e probità che incombono sui pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio;
- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere gestiti in modo che, laddove richiesto, sia sempre ed inequivocabilmente individuato il Responsabile di Riferimento, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 1.4.1.

Conseguentemente è vietato:

- porre in essere qualsiasi tipo o forma di pratica corruttiva (anche in riferimento alle legislazioni internazionali e/o di altri Stati);
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione (anche attraverso Consulenti, Partner, intermediari, e/o "terzi" in generale);
- promettere o effettuare elargizioni in denaro o altra utilità a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (anche attraverso Consulenti, Partner, intermediari, e/o "terzi" in generale);
- effettuare qualsiasi tipo di pagamento senza la preventiva autorizzazione (nel rispetto delle politiche aziendali applicabili) ed il supporto di idonea documentazione giustificativa;
- promettere o distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle politiche aziendali (Etica, Regalie, servizi gratuiti ed agevolazioni simili) per favorire e/o influenzare un'attività aziendale (anche attraverso Consulenti, Partner, intermediari, e/o "terzi" in generale); in ogni caso, ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari non devono essere offerti, né direttamente né indirettamente, regali, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con il rapporto di affari con la Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società.
- promettere o accordare vantaggi o fare promesse di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (anche attraverso Consulenti, Partner, intermediari, e/o "terzi" in generale) italiana o straniera;

- accordare compensi, effettuare prestazioni o erogare servizi a Partner, Consulenti, intermediari e/o "terzi" in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto lavorativo in essere;
- dare o presentare dichiarazioni false o non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Come già riportato nel paragrafo 3 del Modello, nello svolgimento delle Attività Sensibili la Società si ispira a *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le Attività Sensibili prese in considerazione e a *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle Attività Sensibili per la quale sono individuati.

Gli standard di controllo generali, già richiamati al paragrafo 3.1 del Modello sono:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle Attività Sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'Attività Sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Con riferimento alle attività sensibili di cui al processo di "Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione", sono applicabili gli standard di controllo generali di cui sopra.

3. Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole Attività Sensibili:

[AD USO INTERNO]

Parte Speciale F – Reati di corruzione tra privati

1. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività della Società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ed il reato di istigazione (art. 2635-bis c.c.), entrambi richiamati dall'art. 25-ter lett. s-bis trovano come presupposto l'instaurazione di relazioni, dirette o indirette, con soggetti privati.

Attraverso l'analisi dei processi della Società sono state individuate le seguenti attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001:

[AD USO INTERNO]

2. Regole di comportamento e principi generali applicabili per la prevenzione dei reati in materia di corruzione tra privati

Nelle attività lavorative e nell'espletamento di tutte le relative operazioni, i destinatari del Modello, in relazione ai reati di corruzione tra privati, in aggiunta all'obbligo generico di rispetto delle procedure nello schema di cui sopra, devono impegnarsi ad osservare i seguenti principi generali di comportamento:

- divieto di abusare delle loro qualità o dei loro poteri per costringere o indurre taluno a dare o promettere, indebitamente, a loro stessi o a un terzo, denaro, regali o altra utilità da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da attività o decisioni inerenti all'ufficio svolto;

- divieto di effettuare “facilitation payments”, cioè i pagamenti di modico valore non ufficiali effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l’effettuazione di un’attività di routine o comunque prevista nell’ambito dei doveri dei soggetti pubblici o privati con cui la Società si relaziona;
- divieto di non richiedere prestazioni da parte dei consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi;
- non fornire, in qualsiasi forma, informazioni non veritiere o incomplete alla Pubblica Amministrazione nazionale o estera;
- non destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- divieto di condizionamento in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la libertà di determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all’Autorità Giudiziaria;
- astenersi dal promettere o dare seguito a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio della Società
- divieto porre in essere o istigare altri affinché pongano in essere pratiche corruttive di ogni genere.

Come già riportato nel paragrafo 3 del Modello, nello svolgimento delle Attività Sensibili la Società si ispira a *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le Attività Sensibili prese in considerazione e a *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle Attività Sensibili per la quale sono individuati.

Gli standard di controllo generali, già richiamati al paragrafo 3.1 del Modello sono:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità

operative per lo svolgimento delle Attività Sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'Attività Sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Con riferimento alle seguenti attività sensibili, sono applicabili esclusivamente standard di controllo generali:

[AD USO INTERNO]

3. Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle Attività Sensibili.

[AD USO INTERNO]

Parte Speciale G – Reati tributari e di contrabbando

1. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività della Società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Attraverso l'analisi dei processi della Società sono state individuate le seguenti attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25 quinquiesdecies e sexiesdecies:

[AD USO INTERNO]

Nello specifico, in relazione al rischio di commissione degli illeciti penali previsti dall'art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001, la Società ha mappato i propri processi aziendali. All'esito di tale analisi, sono state individuate le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali si ritiene astrattamente possibile il compimento delle fattispecie di reato richiamate dalla norma.

[AD USO INTERNO]

2. Regole di comportamento e principi generali applicabili

In generale è fatto espresso obbligo ai Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo con le Autorità fiscali, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali in tutte le attività finalizzate alla predisposizione, sottoscrizione e trasmissione delle dichiarazioni

contabili e fiscali, anche avvalendosi di consulenti esterni di comprovata competenza e professionalità, al fine di garantire il corretto e puntuale versamento delle imposte dovute;

- osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste in materia fiscale;
- garantire la veridicità e la completezza dei dati esposti in tutte le dichiarazioni di natura contabile/fiscale;
- garantire la trasparenza nei rapporti con i fornitori e consulenti nonché un periodico controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
- garantire la corretta tenuta e archiviazione delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, al fine di garantire una corretta ricostruzione dei redditi e del volume di affari;
- ottemperare, nel rispetto delle scadenze previste, gli adempimenti fiscali e tributari, nonché ai provvedimenti di riscossione emanati dalle Autorità competenti.
- Inoltre, è assolutamente vietato ai Destinatari:
 - porre in essere operazioni soggettivamente inesistenti, ossia con fornitore inesistente o fittizio (cartiera) o privo di struttura aziendale, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
 - porre in essere operazioni oggettivamente inesistenti, ossia quando l'operazione (bene o servizio acquistato) non è stata mai posta in essere nella realtà (inesistenza oggettiva) oppure è stata posta in essere per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura (inesistenza relativa) oppure quando è fatturata ad un prezzo maggiore rispetto a quello dei beni/servizi acquistati (sovrapprezzamento quantitativo) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;

- porre in essere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, al fine di evadere le imposte indicate;
- effettuare operazioni inesistenti attraverso l'emissione di fatture o altri documenti attestanti transazioni in tutto o in parte non avvenute, così da consentire al cliente di utilizzarli per indicare elementi passivi fittizi all'interno delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e, quindi, di evadere tali imposte;
- porre in essere un'operazione societaria finalizzata a rendere difficoltosa la riscossione delle imposte dovute a seguito di dichiarazione o a seguito di accertamento al fine di sottrarsi in tutto o in parte ad una procedura di riscossione coattiva di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative ad esse relative;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori;
- occultare o distruggere le scritture contabili obbligatorie o gli altri documenti fiscalmente rilevanti, anche attraverso l'accesso agli strumenti di archiviazione informatica dei medesimi, con la finalità di rendere impossibile la ricostruzione del reddito imponibile all'Amministrazione finanziaria;
- indicare in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, al fine di evadere le imposte indicate;

- omettere di presentare, essendovi obbligato, la dichiarazione sul valore aggiunto;
- utilizzare in compensazione crediti non spettanti al fine di omettere il versamento dell'imposta sul valore aggiunto.

In relazione al rischio di commissione degli illeciti penali previsti dall'art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001, i successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano, nel rispetto dei livelli autorizzativi previsti dal sistema di deleghe e procure, a tutti i Destinatari (come identificati nella Parte Generale del presente Modello) che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione delle attività sensibili sopra elencate.

I soggetti coinvolti nelle predette attività a rischio devono, a titolo esemplificativo:

- attuare un efficace sistema di controllo relativo alle merci in entrata e in uscita, affinché ogni operazione sia opportunamente registrata e tracciata e il processo decisionale sottostante sia verificabile ex post attraverso idonei supporti documentali;
- verificare la correttezza relativa alla documentazione attestante la provenienza e l'autenticità della merce;
- controllare adeguatamente le merci in ingresso e in uscita e la relativa documentazione di accompagnamento;
- provvedere al pagamento dei diritti dovuti previsti dalla normativa in materia doganale.

I Destinatari sono tenuti a:

- Operare nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali.
- Assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale.
- Conservare la documentazione doganale e a supporto del processo, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società.

- Nella gestione degli adempimenti doganali, tenere un comportamento trasparente e di collaborazione con i funzionari pubblici.
- Accertarsi dell'identità della controparte e dei soggetti per conto dei quali essa eventualmente agisce.
- Affidarsi a spedizionieri che presentano adeguate garanzie di professionalità, trasparenza e solidità aziendale e societaria.
- Corrispondere i diritti doganali dovuti o garantirne i pagamenti.
- Identificare l'origine dei beni nel rispetto delle norme in materia doganale.
- Consegnare documentazione veritiera e completa all'Agenzia delle Dogane.
- Nella gestione dei rapporti con lo spedizioniere, fornire informazioni e documentazione corrispondenti al vero.
- Non produrre dichiarazioni false in merito a: quantità, qualità, origine o valore delle merci.
- Non introdurre merci estere attraverso il confine di terra, via mare o via aerea, in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni di cui alla normativa vigente in materia doganale.
- Non dare, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei dazi stessi, una destinazione od un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione.
- Non sottoporre - nelle operazioni di importazione o di esportazione - le merci a manipolazioni artificiose ovvero ad altri mezzi fraudolenti allo scopo di sottrarre merci al pagamento di dazi che sarebbero dovuti.

- Non scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra le frontiere e la più vicina dogana.
- Non nascondere merci estere sulla persona o nei bagagli o fra merci di altro genere o in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale.
- Non fornire documenti o informazioni mendaci allo spedizioniere e all’Agenzia delle Dogane.
- Non introdurre o esportare merci in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

3. Standard di controllo specifici

Nel rispetto delle procedure aziendali adottate dalla Società, i Destinatari sono tenuti a rispettare le norme di comportamento di seguito specificate:

[AD USO INTERNO]

Parte Speciale "H" – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività della Società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Attraverso l'analisi dei processi della Società sono state individuate le seguenti attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-duodecies.

[AD USO INTERNO]

2. Regole di comportamento e principi generali applicabili

I Destinatari sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico del Gruppo NSG.

In generale è fatto di divieto di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
2. richiedere, sollecitare, suggerire a dipendenti e/o collaboratori comportamenti vietati dal Modello;
3. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé

fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

4. porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle disposizioni contenute nel Codice Etico del Gruppo NSG;

5. porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

6. porre in essere i comportamenti indicati ai precedenti punti sia direttamente, sia per interposta persona; In generale è necessario:

- assumere personale in regola con i permessi di soggiorno, rispettando le norme in materia previdenziale nonché il rispetto della congruità del costo del lavoro e degli orari praticati;
- garantire il rispetto di condizioni contrattuali eque e conformi alla contrattazione nazionale e territoriale di settore, nonché un ambiente di lavoro salubre nel rispetto della normativa sulla sicurezza in ambiente di lavoro;
- astenersi dal porre in essere qualsiasi condotta che possa in qualche modo favorire l'ingresso ed il soggiorno irregolare di qualsiasi soggetto;
- dedicare particolare attenzione nelle valutazioni di possibili partnership commerciali con società operanti in settori nei quali sono coinvolti cittadini extracomunitari;
- diversificare i punti di controllo, all'interno della struttura aziendale, preposti all'assunzione e gestione del personale, nei casi in cui la società individui aree a più alto rischio reato, tenendo conto di indicatori di rischio quali: età, nazionalità, costo della manodopera;
- richiedere che i propri partner rispettino gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile; condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; diritti sindacali, richiedendo, eventualmente, a tal riguardo, ogni documentazione utile ai propri fornitori.

3. Standard di controllo specifici

Nel rispetto delle procedure aziendali adottate dalla Società, i Destinatari sono tenuti a rispettare le norme di comportamento di seguito specificate:

[AD USO INTERNO]

Parte Speciale I – Delitti informatici e trattamento illecito di dati / delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività della Società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Attraverso l'analisi dei processi della Società sono state individuate le seguenti attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-bis e dall'art. 25-novies.

[AD USO INTERNO]

2. Regole di comportamento e principi generali applicabili

Tutte le risorse aziendali e, in particolare, coloro i quali rivestono posizioni rilevanti nell'utilizzo e nell'amministrazione dei sistemi informatici, devono ispirare la loro azione ai seguenti principi di comportamento:

- **Riservatezza:** garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- **Integrità:** garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;

- **Disponibilità:** garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico di tutti i destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 bis del Decreto);
- violare i principi di seguito previsti.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni;
- h) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- i) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;

l) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
- evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che siano stati acquisiti con il loro espresso consenso e per motivi strettamente lavorativi;
- evitare di trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere *files*, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa o di altra società del Gruppo, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- evitare l'utilizzo di strumenti *software* e/o *hardware* atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- utilizzare la connessione a internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività lavorative;
- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla Società stessa;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di *software*;
- astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

Al fine di prevenire la commissione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore, i Destinatari hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico del Gruppo NSG e nel Modello;
- rispettare le policies, procedure, le linee guida e i protocolli interni che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui all'art. 25-novies.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari:

- porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25-novies del Decreto;
- porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le previsioni del Modello e del Codice Etico del Gruppo NSG;
- porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le procedure, le policy e le prassi aziendali in materia di diritto d'autore;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- compiere qualsiasi azione che abbia per oggetto o per effetto quello di riprodurre in qualsiasi forma, modificare, deformare, usurpare, detenere, mettere in commercio o distribuire a qualsiasi titolo opere dell'ingegno, elaboratori elettronici, invenzioni industriali e, in generale, qualsiasi opera o bene materiale e/o immateriale che sia tutelato dalla normativa in tema di Diritto d'Autore o di Proprietà intellettuale o industriale.

3. Standard di controllo specifici

Il sistema di controlli, implementato dalla Società, prevede, in relazione alle attività sensibili sopraindicate, l'adozione di una serie di controlli volti a garantire un sistema di gestione della sicurezza informatica:

[AD USO INTERNO]

Parte Speciale J – Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea

1. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività della Società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Attraverso l'analisi dei processi della Società sono state individuate le seguenti attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-octies.2.

[AD USO INTERNO]

2. Regole di comportamento e principi generali applicabili

I Destinatari del Modello devono rispettare, oltre alle disposizioni di legge, le regole contenute nelle procedure aziendali e i principi del Codice Etico del Gruppo NSG, con specifico riferimento ai seguenti comportamenti:

- ogni operazione commerciale o finanziaria verso controparti estere deve essere preceduta dalla verifica che la controparte (e i relativi titolari effettivi) non figuri nelle liste sanzionatorie dell'Unione europea, dell'OFAC (U.S. Treasury), delle Nazioni Unite e di qualsiasi altra lista applicabile in base alla giurisdizione dell'operazione;
- nessun bene, prodotto (inclusi prodotti a duplice uso o prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari UE), servizio o risorsa finanziaria deve essere messa a disposizione, direttamente o indirettamente, di soggetti designati nell'ambito di misure restrittive UE;
- è fatto divieto di effettuare, facilitare o consentire operazioni economiche, commerciali o finanziarie con Paesi, entità o persone fisiche soggetti a misure restrittive UE, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente nei modi di legge;
- qualora una controparte risulti designata o soggetta a misure restrittive UE dopo l'avvio di un rapporto contrattuale, il responsabile dell'attività deve immediatamente sospendere le operazioni in corso e informare l'Organismo di Vigilanza e la funzione Legale/Compliance;
- i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone, entità o organismi designati devono essere congelati senza indugio e segnalati alle autorità competenti;
- in nessun caso devono essere presentati o utilizzati documenti o dichiarazioni false al fine di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o del beneficiario finale di fondi o risorse economiche soggetti a misure di congelamento;
- le autorizzazioni eventualmente richieste da misure restrittive UE per lo svolgimento di specifiche attività devono essere ottenute prima dell'avvio delle operazioni e le relative condizioni rispettate con puntualità;

- ogni contatto con soggetti di Paesi terzi o con controparti internazionali deve essere documentato in modo tale da consentire la ricostruzione dell'intera catena delle operazioni e dei flussi finanziari correlati.

Come già riportato nel paragrafo 3 del Modello, nello svolgimento delle Attività Sensibili la Società applica specifici standard di controllo, di seguito dettagliati.

Gli standard di controllo generali, già richiamati al paragrafo 3.1 della Parte Speciale del Modello sono:

Segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi avvia, chi esegue e chi autorizza le operazioni verso controparti estere.

Esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate in materia di trade compliance e *sanctions compliance*.

Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e prevedere soglie di approvazione differenziate per operazioni verso Paesi a rischio sanzioni.

Tracciabilità: ogni operazione verso una controparte estera deve essere adeguatamente registrata e corredata da documentazione che consenta la verifica del rispetto delle misure restrittive UE.

3. Standard di controllo specifici

Il sistema di controlli, implementato dalla Società, prevede, in relazione alle Attività Sensibili sopraindicate, l'adozione di una serie di controlli volti a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-octies.2.

[AD USO INTERNO]

Appendice A

1. Quadro normativo di riferimento

1.1. Introduzione

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il **"D. Lgs. n. 231/2001"** o il **"Decreto"**), in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, detta la disciplina della "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato", che si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il Decreto trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato: tali enti, infatti, possono essere ritenuti "responsabili" per alcuni illeciti commessi o tentati, anche nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001).

Il D. Lgs. n. 231/2001 innova, quindi, l'ordinamento giuridico italiano in quanto agli enti sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati agli enti ai sensi dell'art. 5 del Decreto.

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato; non sostituisce ma si aggiunge a quella personale dell'individuo che ha commesso il reato.

La stessa è, tuttavia, esclusa se l'ente coinvolto ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2. Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. n. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la "nascita di un *tertium genus* che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di temperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia".

Il D. Lgs. n. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità degli enti di tipo "amministrativo" – in ossequio al dettato dell'art. 27, comma primo, della nostra Costituzione "La responsabilità penale è personale". – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo "penale".

1.3. Criteri di imputazione della responsabilità

La commissione di uno dei reati indicati dal Decreto costituisce il presupposto per l'applicabilità della disciplina dallo stesso dettata.

Il Decreto prevede criteri di imputazione di natura oggettiva e criteri di natura soggettiva (in senso lato, trattandosi di enti).

Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità

Il primo, fondamentale ed essenziale, criterio di imputazione di natura oggettiva è costituito dalla condizione che il reato – o l'illecito amministrativo – sia commesso «nell'interesse o a vantaggio dell'ente».

La responsabilità dell'ente sorge, quindi, qualora il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'ente ovvero per favorire l'ente, senza che sia in alcun modo necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo. Si tratta, dunque, di un criterio che si sostanzia nella finalità – anche non esclusiva – con la quale il fatto illecito è stato realizzato.

Il criterio del vantaggio attiene, invece, al risultato positivo che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

L'ente non è responsabile se il fatto illecito sia stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto «nell'interesse esclusivo proprio o di terzi». Ciò conferma che, se l'esclusività dell'interesse perseguito impedisce il sorgere della responsabilità dell'ente, per contro la responsabilità sorge se l'interesse è comune all'ente ed alla persona fisica o è riferibile in parte all'uno in parte all'altro.

Il secondo criterio di imputazione oggettivo è costituito dal soggetto autore del fatto illecito. Come sopra anticipato, infatti, l'ente è responsabile per l'illecito commesso nel suo interesse o a suo vantaggio solo qualora sia stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, che il Decreto raggruppa in due categorie:

1) «da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale», o da coloro che «esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo» dell'ente quali, ad esempio, il legale rappresentante, il consigliere, il direttore generale o il direttore di una sede o filiale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 231/2001);

2) «da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali» (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 231/2001). Appartengono a tale categoria coloro i quali eseguono nell'interesse dell'ente le decisioni adottate dai vertici sotto la direzione e la vigilanza dei soggetti apicali. Possono essere ricondotti a questa categoria, oltre che i dipendenti dell'ente, tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dello stesso, quali, a titolo di esempio, i collaboratori, i parasubordinati e i consulenti.

Se più soggetti cooperano alla commissione del reato (dando luogo al concorso di persone nel reato: art. 110 c.p.; sostanzialmente lo stesso vale nel caso di illecito amministrativo), non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere, neppure in parte, l'azione tipica, prevista dalla legge. È necessario e sufficiente che questi fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato.

Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità

Il Decreto tratteggia la responsabilità dell'ente come una responsabilità diretta, per fatto proprio e colpevole; i criteri di imputazione di natura soggettiva attengono al profilo della colpevolezza dell'ente.

L'ente è ritenuto responsabile qualora non abbia adottato o non abbia rispettato standard di buona gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività. La colpa dell'ente, e quindi la possibilità di muovere ad esso un rimprovero, dipende dall'accertamento di una politica di impresa non corretta o di deficit strutturali nell'organizzazione aziendale che non abbiano prevenuto la commissione di uno dei reati presupposto.

È esclusa la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

1.4. Valore esimente dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto esclude la responsabilità dell'ente, nel caso in cui, prima della commissione del reato, l'ente si sia dotato e abbia efficacemente attuato un «modello di organizzazione, gestione e controllo» (il Modello) idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Tuttavia, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ciò consente di evitare l'applicazione di sanzioni interdittive, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del Decreto.

Ancora, se il Modello viene redatto dopo la condanna ed è accompagnato dal risarcimento del danno e dalla restituzione del profitto, sarà possibile convertire la sanzione interdittiva eventualmente irrogata, in sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 78 del Decreto.

Il Modello opera quale esimente sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale.

Illecito commesso da soggetto apicale

Per i reati commessi dai soggetti apicali, il Decreto introduce una sorta di presunzione di responsabilità dell'ente, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra che:

- a) «l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»;
- b) «il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo»;

- c) «le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione»;
- d) «non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo».

Le condizioni ora elencate devono concorrere tutte e congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria "colpa organizzativa".

Illecito commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale

Per i reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che «la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza».

In altri termini, la responsabilità dell'ente si fonda sull'inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, doveri attribuiti ex lege al vertice aziendale o trasferiti su altri soggetti per effetto di valide deleghe.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa «se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».

Si assiste, nel caso di reato commesso da soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, ad un'inversione dell'onere della prova. L'accusa, dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello

di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il D. Lgs. n. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- verifica periodica e eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza dai quali può scaturire la responsabilità amministrativa dell'ente, il D. Lgs. n. 81/2008 recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro stabilisce che il modello organizzativo e gestionale, deve:

- prevedere anche idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle sopra menzionate attività;

- in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

1.5. Fattispecie di reato e di illecito

In base al D. Lgs. n. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5 comma 1 del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della Legge n. 146/2006.

Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.** Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal D. Lgs. n. 231/2001 (artt. 24 e 25)²;

² L'articolo 24 prevede i seguenti reati: malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), turbata libertà degli incanti in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 353 c.p.), turbata libertà di scelta del contraente in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 353-bis c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898). L'articolo 25, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 112/2024 e dalla Legge n. 114/2024, prevede i seguenti reati: concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio e relative circostanze aggravanti (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), pene per il corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), peculato,

- **delitti contro la fede pubblica**, quali falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, previsti dall'art. 25-*bis* del Decreto, introdotto dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro*", modificato dalla legge n. 99/2009³;
- **reati societari**. L'art 25-*ter* è stato introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 (così come modificato dalla legge n. 190/2012, dalla legge n. 69/2015, nonché dal D. Lgs. n. 19/2023), che, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa delle società anche a determinati reati societari⁴;
- **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, richiamati dall'art. 25-*quater* D. Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei "*reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "*che siano comunque stati posti in essere in*

concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee e di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.), peculato (art. 314, co. 1, c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

³ Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" all'art. 15 comma 7, ha modificato l'art. 25-bis che punisce ora anche la contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art.473 c.p.) nonché l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.).

⁴ Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. così come modificato dalla legge 69/2015), fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.), false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c., così come modificato dalla legge 69/2015), falso in prospetto (art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (Art. 27 del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39), impedito controllo (art. 2625, comma secondo, c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c., introdotto dall'art. 31, primo comma, della legge n. 262 del 2005, che ha integrato la lettera r) dell'art. 25-*ter* del D. Lgs. 231/2001), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c., aggiunto dalla legge n. 190/2012), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), agiotaggio (art. 2637 c.c.), così come da ultimo modificato dalla Legge n. 132/2025, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.). L'art. 37, commi 34 e 35, D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, nell'abrogare l'art. 2624 c.c. e nel modificare l'art. 2625 c.c., non ha effettuato il coordinamento con l'art. 25-*ter* del D. Lgs. 231/2001: stando il principio di tassatività vigente nel diritto penale le suddette fattispecie oggetto del recente intervento legislativo non dovrebbero quindi essere più annoverate nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente. Il D. Lgs. 2 marzo 2023 n. 19 ha aggiunto la lettera s-*ter*) all'articolo 25-*ter*, prevedendo la punibilità dell'ente per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare introdotto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19).

*violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*⁵;

- **abusi di mercato**, richiamati dall'art. 25-*sexies* del Decreto⁶;
- **delitti contro la personalità individuale**, previsti dall'art. 25-*quinquies*, introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e modificato dalla legge 199/2016⁷;
- **reati transnazionali**. L'art. 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità⁸;

⁵ La Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti il reato di associazioni sovversive (art. 270 c.p.), associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.), circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270 bis.1 c.p.), assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.), arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.), organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.), addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.), finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1), sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2), detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p., inserito dal D.L. n. 48/2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2025), condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.), atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter), sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.), istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.), cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.), cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.), banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.), assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.), impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (legge n. 342/1976, art. 1), danneggiamento delle installazioni a terra (legge n. 342/1976, art. 2), sanzioni (legge n. 422/1989, art. 3), pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5).

⁶ L'art. 25-*sexies*, introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 ("Legge Comunitaria 2004"), prevede che la società possa essere chiamata a rispondere dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF), così come da ultimo modificato dalla Legge n. 132/2025. In base all'art. 187-quinquies del TUF, l'ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei "soggetti apicali" e dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza".

⁷ Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), così come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 115/2026, la prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), la pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), la detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater), la pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p., aggiunto dall'art. 10 della legge 6 febbraio 2006 n. 38), le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), la tratta di persone (art. 601 c.p.), così come da ultimo modificato dal D. Lgs. 12/06/2026, n. 115, l'acquisto e alienazioni di schiavi (art. 602 c.p.), l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis), l'adescamento di minorenni (art. 609-undecies), nonché l'approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta (art. 601.1. c.p., inserito dall'art. 3, comma 1, lett. c), [D. Lgs. n. 115/2026](#), a decorrere dal 16 luglio 2026).

⁸ I reati indicati dal citato art. 10 della legge n. 146/2006 (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, fattispecie di immigrazione clandestina, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, favoreggiamento personale) sono considerati transnazionali quando l'illecito sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero, se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell'illecito sia avvenuta in altro Stato, ovvero ancora se, commesso in uno Stato, in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati. In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del D. Lgs. n. 231/2001. La responsabilità deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in

- **delitti contro la vita e l'incolumità individuale.** L'art. 25-*quater*.1 del Decreto, introdotto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa dell'ente le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- **delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.** L'art. 25-*septies*, prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai delitti di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p. (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ⁹;
- **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.** L'art. 25-*octies*¹⁰ del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 del c.p.;
- **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori.** L'art. 25-*octies*.1 del Decreto, introdotto con il D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184 e modificato con Legge 9 ottobre 2023, n. 137 prevede l'estensione della responsabilità dell'ente con riferimento ai reati previsti dagli articoli 493-*ter*, 493- *quater*, 640-*ter* e 512-*bis* del c.p.¹¹;

via di richiamo - nell'ultimo comma che "agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231".

⁹Il citato articolo è stato introdotto dalla legge 123/2007 e successivamente, modificato dall'art. 300 (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 – S.O. N. 108/ GU del 30 aprile 2008.

¹⁰ L'art. 63, comma 3, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla G.U. 14 dicembre 2007 n. 290, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva n. 2006/70/CE, che ne reca le misure di esecuzione, ha introdotto il nuovo articolo nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il quale prevede, appunto, la responsabilità amministrativa dell'ente anche nel caso di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. La legge n. 186/2014 ha modificato l'art. 25-*octies*, il quale prevede i reati di: ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

¹¹ Si tratta, in particolare, dei reati di: indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.), detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.); trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.).

- **delitti informatici e trattamento illecito di dati**, di cui all'art. 24-*bis* del Decreto (modificato dal D.L. 21 settembre 2019 n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019 n. 133), il quale prevede alcune fattispecie di illecito amministrativo in dipendenza di taluni delitti informatici e di trattamento illecito di dati¹²;
- **delitti contro l'industria e il commercio**, richiamati dall'art.25-*bis* n.1 del Decreto¹³;
- **delitti di criminalità organizzata**, richiamati dall'art. 24-*ter* del Decreto¹⁴;
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, richiamati dall'art. 25-*novies* del Decreto¹⁵;

¹² L'art. 24-bis è stato introdotto nel testo del D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48 recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, pubblicata sulla G.U. n. 80 del 4 aprile 2008 – S.O. n. 79; e, recentemente, modificato dalla L. 28 giugno 2024, n. 90. I delitti dai quali deriva la responsabilità amministrativa degli enti sono quelli di cui agli artt. 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 629, terzo comma, 615-quater e 635-quater.1 del codice penale.

¹³ L'art. 25-bis n.1 è stato aggiunto dall'art.15, comma 6, legge 23 luglio 2009, n.99.; e, recentemente, modificato dalla Legge L. n. 75/2026. I delitti dai quali deriva la responsabilità amministrativa degli enti sono: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), , Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.), così come modificato dalla Legge n. 75/2026, illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

¹⁴ L'art. 24-ter è stato introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29. I delitti dai quali deriva la responsabilità amministrativa degli enti sono: associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad esclusione del sesto comma); associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

¹⁵ L'art. 25-novies è stato introdotto dalla Legge n.99 del 23 luglio 2009. I delitti dai quali deriva la responsabilità amministrativa degli enti sono: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett a-bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633), così come da ultimo modificato dalla Legge n. 132/2025; reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, L. 633/1941); abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis L. 633/1941); riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. 633/1941 comma 2); abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, distribuire, porre in commercio, concedere in noleggio o comunque cedere a

- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-*bis* c.p.), richiamato dall'art. 25-*decies* del Decreto¹⁶;
- **reati ambientali**, richiamati dall'art. 25-*undecies* del Decreto, introdotto dal D. Lgs. n. 121/2011 e modificato dalla legge n. 68/2015¹⁷;
- **reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, richiamato dall'art. 25-*duodecies* del Decreto¹⁸;

qualsiasi titolo, proiettare in pubblico, trasmettere a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento o a mezzo della radio, far ascoltare in pubblico duplicazioni o riproduzioni abusive di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento ovvero di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali; detenere per la vendita o la distribuzione, porre in commercio, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo, proiettare in pubblico, trasmettere a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno falso o alterato; in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmettere o diffondere con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissione ad accesso condizionato; introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, distribuire, vendere, concedere in noleggio, cedere a qualsiasi titolo, promuovere commercialmente, installare dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; e fabbricare, importare, distribuire, cedere a qualsiasi titolo, pubblicizzare per la vendita o il noleggio o detenere per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestare servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater della L. 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione delle predette misure (art. 171-ter L. 633/1941); mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. 633/1941); fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. 633/1941).

¹⁶ L'art.25-decies è stato aggiunto dall'art.4 della legge 116/09.

¹⁷ L'art. 25-undecies ha inserito alcuni reati in materia ambientale nel D. Lgs. n. 231/2001, estendendo pertanto la responsabilità dell'ente ai seguenti reati: inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.), circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.), uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.), distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.), importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6), scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256), inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257), traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259), violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260), false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis) e relative sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279), inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n. 202/2007, art. 8), inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9), cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3). I reati ambientali di cui sopra sono stati recentemente modificati [dal D.L. n. 116/2025, dalla Legge n. 147/2025](#) e dal D. Lgs. n. 81/2026.

¹⁸ L'Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione), rubricato "*Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato*", richiamato dall'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001 "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" prevede che: Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (NDR: ovvero il fatto del "datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato") sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (NDR: ovvero a "situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro")."

- **reati di corruzione tra privati**, richiamato dall'art. 25-ter lett. s-bis del Decreto¹⁹;
- **delitti di razzismo e xenofobia**, previsti dall'art. 25-terdecies del Decreto²⁰;
- **reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e gioco d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**, introdotto dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39 all'art. 25-quaterdecies del Decreto²¹;
- **Reati tributari**, richiamati all'art. 25-quinquiesdecies del Decreto²²;
- **Reati di contrabbando**, richiamati dall'art. 25-sexiesdecies, introdotto dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 141/2024 ²³;

Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è stato da ultimo modificato dalla Legge n. 187/2024.

L'art. 603 bis del Codice Penale, terzo comma "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", prevede che: "3.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro."

Lo stesso art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001 prevede quali ulteriori reati presupposto: la promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero il compimento di altri atti diretti a procurarne illegittimamente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e relative circostanze attenuanti e aggravanti (D. Lgs. 286/1998, art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter); favorire, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dell'art. 12 del D. Lgs. 286/1998, la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del D. Lgs. 286/1998 (D. Lgs. 286/1998, art. 12, comma 5).

¹⁹Con il D. Lgs. 6 novembre 2012 n. 69 è stata aggiunta all'art. 25-ter, comma 1 del d.lgs.231/01 la lettera s-bis), che richiama il suddetto delitto di corruzione tra privati, nei casi di cui al terzo comma dell'art. 2635 codice civile. Tale lettera s-bis dell'art.25-ter, rinviando ai "casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c.", prevede, in sostanza, che ai sensi del D. Lgs. 231/2001 può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva. Il reato di corruzione tra privati, previsto e punito dall'art. 2635 c.c. è stato poi ulteriormente modificato dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38 che ha anche introdotto un nuovo reato nel c.c. ossia l'art. 2635-bis (istigazione alla corruzione), inserendolo anche nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto. Inoltre, con la Legge n. 3/2019 si è proceduto ad abrogare il quinto comma dell'art. 2635 c.c., nonché il terzo comma dell'art. 2635-bis c.c., ambedue relativi alla procedibilità dei reati in questione.

²⁰ L'art. 25-terdecies è stato introdotto dalla Legge n. 167 del 20 novembre 2017. Il delitto dal quale deriva la responsabilità amministrativa degli enti punisce ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi (art. 3, comma 3 bis, Legge 13 ottobre 1975 n. 654).

²¹ I delitti dai quali deriva la responsabilità amministrativa degli enti sono: frode in competizione sportiva (art. 1, Legge 13 dicembre 1989, n. 401); esercizio abusive di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, Legge 13/12/1989, n. 401).

²² L'art. 25-quinquiesdecies, introdotto dal D. L. 26 ottobre 2019 n. 24, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157 e successivamente modificato dal D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, ha inserito alcuni reati tributari nel D. Lgs. n. 231/2001, estendendo pertanto la responsabilità dell'ente ai seguenti reati: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000); Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000); Omessa dichiarazione (art. 5, d. Lgs. 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D. Lgs. 74/2000); Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000); Indebita compensazione (art. 10-quater, d.lgs. 74/2000), così come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 87/2024; Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000).

²³ Si tratta dei reati di [contrabbando per omessa dichiarazione \(art. 78 D. Lgs. n. 141/2024\)](#); [contrabbando per dichiarazione infedele \(art. 79 D. Lgs. n. 141/2024\)](#); [contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine \(art. 80 D. Lgs. n. 141/2024\)](#); [contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti \(art. 81 D. Lgs. n. 141/2024\)](#); [contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti \(art. 82 D. Lgs. n. 141/2024\)](#); [contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento \(art. 83 D. Lgs. n. 141/2024\)](#); [contrabbando di tabacchi lavorati \(art. 84 D. Lgs. n. 141/2024\)](#); [circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati \(art. 85 D. Lgs. n. 141/2024\)](#); [associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati \(art. 86 D. Lgs. n. 141/2024\)](#); equiparazione del delitto tentato a quello

- **Delitti contro il patrimonio culturale**, richiamati dall'art. 25-septiesdecies, introdotto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022²⁴;
- **Delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**, previsti dall'art. 25-duodevicies, introdotto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022²⁵;
- **Delitti contro gli animali**, previsti dall'art. 25-undevicies, introdotto dalla Legge 6 giugno 2025, n. 82²⁶;

Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea, previsti dall'art. 25-octies.2, introdotto dal D. Lgs. 211/2025²⁷. Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora, a breve, anche per la tendenza legislativa ad ampliare l'ambito di operatività del Decreto, anche in adeguamento ad obblighi di natura internazionale e comunitaria.

1.6. Apparato sanzionatorio

Sono previste dagli artt. 9 - 23 del D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'ente in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati le seguenti sanzioni:

- ☐ sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);

consumato (art. 87 D. Lgs. n. 141/2024); circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D. Lgs. n. 141/2024, modificato dal D. Lgs. 81/2025); sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D. Lgs. n. 504/1995); sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D. Lgs. n. 504/1995); fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D. Lgs. n. 504/1995); associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D. Lgs. n. 504/1995); sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D. Lgs. n. 504/1995); circostanze aggravanti (art. 45 D. Lgs. n. 504/1995); alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D. Lgs. n. 504/1995).

²⁴ L'art. 25-septiesdecies del D. Lgs. 231/2001 sanziona la commissione dei seguenti reati: furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.); appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.); ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.); falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.); violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.); importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.); uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.); distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.); contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

²⁵ L'art. 25-duodevicies del D. Lgs. 231/2001 ha esteso la responsabilità dell'ente ai seguenti reati: riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.); devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

²⁶ Si tratta dei delitti di uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.); divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.); spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.); maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.); uccisione di animali (art. 544-bis c.p.).

²⁷ Si tratta dei reati di violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis c.p.); violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-terc.p.); violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.); morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12, comma 1-bis, D. Lgs. 286/1998).

- ☐ sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D. Lgs. n. 231/2001, "Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente") che, a loro volta, possono consistere in:
- ☐ interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - ☐ sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - ☐ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - ☐ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - ☐ divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - ☐ confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
 - ☐ pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Salvo quanto previsto dal comma 3-bis dell'art. 10 del D. Lgs. n. 231/2001, la sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37²⁸. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- ☐ il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- ☐ l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

L'ente risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria con il suo patrimonio o con il fondo comune (art. 27, comma 1, del Decreto).

²⁸ Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), D. Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211.

Il comma 3-bis dell'art. 10 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertare il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito²⁹.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25, comma 5 e 25-octies.2, comma 3, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni³⁰. Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti assimilabili a quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D. Lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva.

Il giudice può fare proseguire l'attività dell'ente (anziché irrogare la sanzione dell'interdizione), ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto, nominando, a tale scopo, un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva.

²⁹ Comma inserito dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 2), D. Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211.

³⁰ Comma così modificato dall'art. 1, comma 9, lett. a), L. 9 gennaio 2019, n. 3 e, successivamente, dall'art. 6, comma 1, lett. b), D. Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211.

1.7. Tentativo

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del D. Lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D. Lgs. n. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.8. Vicende modificative dell'ente

Gli artt. 28-33 del D. Lgs. n. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità patrimoniale dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In caso di trasformazione, (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto (art. 28 D. Lgs. n. 231/2001).

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D. Lgs. n. 231/2001).

L'art. 30 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi

anteriamente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11 comma 2 del D. Lgs. n. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del D. Lgs. n. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D. Lgs. n. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D. Lgs. n. 231/2001); il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- (i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;

(ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

1.9. Reati commessi all'estero

L'ente può essere chiamato a rispondere in Italia per i reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. n. 231/2001 - commessi all'estero (art. 4 D. Lgs. n. 231/2001).

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- (i) il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001;
- (ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- (iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- (iv) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.10. Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede "La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del

tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende".

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D. Lgs. n. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D. Lgs. n. 231/2001).

1.11. Codici di Comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti

L'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 231/2001 prevede "I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati".

Confindustria ha definito le "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001", diffuse in data 7 marzo 2002, integrate in data 3 ottobre 2002 con appendice relativa ai c.d. reati societari (introdotti nel D. Lgs. n. 231/2001 con il D. Lgs. n. 61/2002), aggiornate il 24 maggio 2004 e, da ultimo, trasmesse al Ministero della Giustizia il 18 febbraio 2008 per gli adeguamenti diretti a fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei nuovi reati-presupposto in materia di abusi di mercato, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, criminalità organizzata transnazionale, salute e sicurezza sul lavoro e antiriciclaggio (aggiornamento al

31 marzo 2008). Il 2 aprile 2008 il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della nuova versione delle "Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001" (di seguito, "Linee guida di Confindustria"). Le Linee guida di Confindustria forniscono, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee guida di Confindustria suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di risk assessment e risk management e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- ☐ identificazione dei rischi e dei protocolli;
- ☐ adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico con riferimento ai reati ex D. Lgs. n. 231/2001 e un sistema disciplinare;
- ☐ individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

1.12. Sindacato di idoneità

L'attività di accertamento svolta dal giudice penale in merito alla sussistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico della società, concerne due profili. Da un lato l'accertamento circa la commissione di un reato che rientri nell'ambito di applicazione del Decreto, dall'altro "il sindacato di idoneità" sull'eventuale modello organizzativo adottato dalla società stessa.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale esistente al momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato.

In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il Modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

1.13 Le fattispecie dei reati societari

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti, di cui all'art. 25-ter (c.d. reati societari) e una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del D. Lgs. 231/01.

False comunicazioni sociali (art. 2621)

E' il reato commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, i quali, fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. Il delitto in esame sussiste anche qualora le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. ""

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio");
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere concretamente idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;

- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

Secondo quanto stabilito dall'articolo 25-ter, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie a carico dell'ente previste in relazione al reato di falso in bilancio si stabiliscono tra 200 a 400 quote.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Vengono previste pene ridotte (da 6 mesi a 3 anni) per il reato di falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c. se i fatti sono di lieve entità. La lieve entità viene valutata dal giudice, tenendo conto "*della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta*". La stessa pena ridotta si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non possono fallire (quelle, cioè, che non superano i limiti indicati dall'art. 1 co. 2 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

Si prevede poi, ai sensi del nuovo art. 2621-ter c.c. che - ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. - il giudice debba in tal caso valutare "*in modo prevalente l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società*".

False comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 c.c.)

E' il reato commesso da "amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore".

Alle società citate sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Falso in prospetto (art. 173-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

Il reato, introdotto dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (che ha contestualmente abrogato l'art. 2623 cod. civ.) si configura nei confronti di colui che, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie, con modalità tali da indurre in errore i destinatari del prospetto.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa all'esame, si precisa che:

- l'autore della condotta illecita deve avere consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta al fine specifico di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Soggetto attivo delle menzionate ipotesi di reato può essere "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa descritta.

Art. 27 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 - Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale

Il reato punisce i responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione. Se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale la pena è l'arresto fino a un anno.

Se la condotta suddetta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Il terzo e il quarto comma stabiliscono un aggravamento di pena nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, se il fatto è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione.

L'art. 37, commi 34 e 35, D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, ha abrogato l'art. 2624 c.c., non ha effettuato il coordinamento con l'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01: stando il principio di tassatività vigente nel diritto penale la sopra menzionata fattispecie oggetto del recente intervento legislativo non dovrebbe quindi essere più annoverata nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente. Analogamente a quanto rilevato per l'art. 2623 c.c. peraltro, in via prudenziale si ritiene di tenerne comunque conto nell'elaborazione del presente Modello.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il primo comma dell'art. 2625 c.c. prevede un illecito amministrativo proprio degli amministratori, consistente nell'impedimento delle funzioni di controllo attribuite ai soci o agli organi sociali. L'illecito amministrativo non genera la responsabilità diretta dell'Ente, che

invece è prevista per l'ipotesi delittuosa, contemplata dal secondo comma dello stesso art. 2625 c.c., che è integrato quando dalla condotta di impedimento derivi un danno ai soci. Preciso che il terzo comma stabilisce un aggravamento di pena se il fatto riguarda società quotate, è da ricordare che la condotta punibile consiste nell'occultamento di documentazione, ovvero nella realizzazione di altri artifici idonei alla produzione dei due eventi costitutivi del reato (impedito controllo o impedita revisione). Si noti ancora che la norma comprende tra le forme di manifestazione della condotta vietata anche il semplice ostacolo, il che estende l'area del divieto sino al mero ostruzionismo.

Si noti, con riguardo alla fattispecie sopra richiamate, che l'art. 37, commi 34 e 35, D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, nel modificare l'art 2625 c.c., non ha fatto il coordinamento con l'art 25 ter del D. Lgs. 231/01; infatti, l'art 25 ter richiama l'art. 2625 c.c., che nella nuova versione non comprende più l'impedito controllo dei revisori, il quale viene spostato nel D. Lgs. 39/2010, all'art 29, il quale non è richiamato dall'art 25 ter e prevede due nuove fattispecie (sottoforma di illecito amministrativo e penale) di impedito controllo relativamente alla medesima attività di revisione,

In particolare, il primo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 39/2010 punisce gli amministratori, che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale.

Il secondo comma prevede l'ipotesi delittuosa quando dalla condotta di impedimento derivi un danno ai soci. Il terzo comma stabilisce un aggravamento di pena nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico.

Stando il principio di tassatività vigente nel diritto penale la sopra menzionata fattispecie oggetto del recente intervento legislativo non dovrebbero essere annoverate nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente; peraltro, in via prudenziale si ritiene di tenerne comunque conto nell'elaborazione del presente Modello.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629 bis cod. civ.)

Il reato si configura allorché l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società quotata ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della società.

La fattispecie sanziona, inoltre, la condotta dell'amministratore delegato, che essendo portatore di analogo interesse, ometta di astenersi dal compiere l'operazione.

Soggettivi attivi del reato sono gli amministratori e i componenti del consiglio di gestione.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)³¹

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)³²

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non

³¹ Articolo da ultimo modificato dall'art. 26, comma 2, L. 23 settembre 2025, n. 132, a decorrere dal 10 ottobre 2025 secondo cui "Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale".

³² Articolo da ultimo modificato dall'art. 26, comma 1, D. Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224, a decorrere dal 31 gennaio 2024.

rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023)

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

1.14 Le fattispecie dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio / delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori.

L'art. 63, terzo comma, del D. Lgs. 231 del 2007 ha introdotto, nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa, l'art. 25-octies prevedendo sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter del codice penale).

L'art. 64, co. 1, lett. f), della medesima norma ha inoltre abrogato i commi 5 e 6 dell'art. 10 della Legge n. 146/2006, di contrasto al crimine organizzato transnazionale che già prevedevano, a carico dell'ente, la responsabilità e le sanzioni ex D. Lgs. 231 del 2001 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter c.p.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della stessa Legge 146/2006.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 25-octies del D. Lgs. 231 del 2001, l'ente è ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei delitti richiamati dall'art. 25-octies e dall'art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".

Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale reato consiste nel fatto di chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

È il reato commesso da "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto".

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine "impiegare", di accezione più ampia rispetto a "investire" che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di "usare comunque". Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla "ripulitura" dei capitali illeciti.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Tale reato consiste nel fatto di chiunque "avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Il delitto in esame sussiste anche quando il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma dell'art. 648-ter.1 c.p. se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso

con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei predetti casi, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. È prevista la circostanza aggravante qualora i fatti siano commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è, invece, diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 310,00 a € 1.550,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta."

La norma in commento prevede tre autonome e diverse forme di abuso:

- a) l'utilizzo indebito, cioè senza esserne titolare, di carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti al fine di trarne profitto per sé o per altri; con riguardo a tale fattispecie si sottolinea che (i) il loro materiale possesso non costituisce un presupposto necessario per l'integrazione del reato, essendo sufficiente che il soggetto agente, attraverso l'immissione dei dati ricognitivi e operativi di una valida carta di credito altrui di cui non ha la materiale disponibilità, effettui delle transazioni non autorizzate dal titolare; (ii) l'utilizzo della carta è indebito quando manca il consenso del titolare o sono violate le prescrizioni e le modalità d'impiego stabilite dall'emittente o dall'ente erogatore;
- b) la falsificazione o l'alterazione di carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
- c) possedere, cedere o acquistare tali strumenti di pagamento diverso dai contanti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Occorre inoltre rilevare che tale reato non si configura nel caso in cui un dipendente utilizza una carta di credito aziendale per effettuare spese personali, diverse da quelle consentitegli, posto che, in tal caso, il soggetto agente è titolare della stessa in considerazione del possesso della stessa e del relativo PIN, e ne può disporre senza alcuna ingerenza da parte dell'intestatario, a prescindere dal dato formale che la tessera fosse intestata ad una società (Cass. Pen., Sez. II, Sentenza n. 7910 del 17 febbraio 2017).

In dottrina e giurisprudenza si ritiene che i delitti previsti dalla norma in commento si caratterizzino per la plurioffensività in quanto lesivi non solo del patrimonio individuale, ma anche di interessi afferenti la categoria dell'ordine pubblico o economico e della fede pubblica (*ex multis*, Cass. Pen., Sez. I, Sentenza n. 11937 dell'8 marzo 2006; Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza n. 29821 del 24 aprile 2012).

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto".

La norma incriminatrice, applicabile salvo che il fatto costituisca un più grave reato, punisce le condotte produzione, importazione, esportazione, vendita, trasporto, distribuzione, messa a disposizione, ottenimento per sé o per altri di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruiti e progettati principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti o specificamente adattati al medesimo scopo.

Il reato è punito a titolo di dolo specifico, richiedendo che le condotte siano poste in essere al fine di fare uso o di consentire ad altri l'uso delle apparecchiature e dei dispositivi

sopraindicati nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Il 2° co. della norma prevede la confisca obbligatoria, in caso di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca per equivalente di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni".

Con l'inserimento della presente norma il legislatore ha inteso sanzionare penalmente la condotta fraudolenta di chi trasferisca fittiziamente ad altri denaro od altri beni al fine di elidere l'applicazione della confisca (art. 240) e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

Trattasi chiaramente di norma di chiusura, corredata oltretutto da clausola di sussidiarietà espressa ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), destinata a coprire la condotta di chi non trasferisca effettivamente la titolarità dei beni o del denaro, ma lo faccia

fittiziamente, continuando dunque ad avere la disponibilità materiale degli stessi e continuando dunque a goderne.

Considerato che l'intestatario fittizio non viene punito dalla norma, si desume che essa configuri un'ipotesi di fattispecie plurisoggettiva impropria, dato che per la configurabilità del delitto è necessaria la collaborazione di un terzo il quale, tuttavia, per scelta legislativa, non viene punito. La giurisprudenza ha tentato di colmare la lacuna, prevedendo la punibilità del falso intestatario ai sensi dell'articolo 110, non trovando però rispondenza nella dottrina, dato che l'intenzione del legislatore è stata quella di omettere specificatamente la previsione.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7'.

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

La condotta si realizza anche tramite l'alterazione di sistemi informatici per la successiva produzione di documenti attestanti fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse della Società già trasmessi alla Pubblica Amministrazione.

Una specifica modalità di frode informatica è anche quella denominata phishing, che consiste in un fenomeno di ingegneria sociale volto al furto d'identità che trae origine dall'invio casuale di messaggi di posta elettronica (e-mail) che riproducono la grafica e i loghi ufficiali di siti aziendali o istituzionali come quelli postali o bancari, ad un elevato numero di destinatari (tecnica denominata "spamming"). Sul tema, la Cassazione è intervenuta con riferimento al caso di false comunicazioni, richiedenti con l'inganno la cessione di dati personali, da parte di un sito clone di Poste Italiane. In quest'occasione, la Corte ha affermato il principio secondo il quale *«integra il reato di frode informatica, e non già soltanto quello di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la condotta di introduzione nel sistema informatico delle Poste italiane S.p.A. mediante l'abusiva utilizzazione dei codici di accesso personale di un correntista e di trasferimento fraudolento, in proprio favore, di somme di denaro depositate sul conto corrente del predetto»* (Cass. Pen., Sez. II, sentenza n. 9891 del 11 marzo 2011).

1.15 Delitti commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-septies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo (art. 589 – 2° comma c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 – 3° comma c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della

salute sul lavoro (quali ad esempio quelle previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e successive integrazioni e modificazioni).

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del D. Lgs. 231/2001.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

In caso di lesioni gravi o gravissime, se i fatti sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre

mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di paragrafo che precede sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

1.16 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies)

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998)³³

(...)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

³³ Articolo modificato dal D. Lgs. n. 211/2025

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

(...)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998)³⁴

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito

³⁴ Articolo modificato dalla Legge n. 187/2024

con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

1.17 Reati Ambientali

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi dei reati presupposto del D. Lgs. 231/01.

Reati previsti dal Codice Penale

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)³⁵

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente: 1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; 2) in danno di specie animali o

³⁵ Articolo da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 81/2026

vegetali protette; 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli; 4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.

Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.

Commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 c.p.)³⁶

Alle pene stabilite dall'articolo 452-bis, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata se dal fatto deriva:

- 1) un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone;
- 2) un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:

³⁶ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D. Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, a decorrere dal 2 giugno 2026.

- 1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
- 2) in danno di specie animali o vegetali protette;
- 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
- 4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.

Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater c.p. è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)³⁷

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

- a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

³⁷ Articolo modificato dalla Legge n. 137/2023 e dal Decreto-legge n. 116/2025

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)³⁸

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:

³⁸ Articolo modificato dal Decreto-legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)³⁹

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

³⁹ Articolo modificato dalla Legge n. 82/2025

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)⁴⁰

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro.

Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Inquinamento idrico (art. 137)

- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2)
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3)
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo)

⁴⁰ Articolo modificato dalla Legge n. 82/2025

- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11)
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13)

La disposizione in esame contiene 14 fattispecie penali. Nella generalità dei casi trattasi di reati di c.d. pericolo astratto o presunto, per la cui sussistenza non è richiesta né alcuna specifica e concreta idoneità lesiva né che la condotta abbia posto in pericolo il bene protetto.

Si tratta di fattispecie di reato che possono essere poste in essere da “chiunque”; di fatto, però, posto che la disciplina penale è imperniata sulla natura industriale delle acque, si tratta di reati propri dell’imprenditore o comunque di colui che esercita l’attività artigianale o produttiva del servizio.

La tutela penale si articola su quattro tipologie di reato:

- a) scarico senza autorizzazione, ovvero con autorizzazione sospesa o revocata;
- b) superamento dei valori limite contenuti in alcune tabelle allegate al TUA o dei valori più restrittivi fissati dalle regioni, province autonome o autorità amministrative;
- c) inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione o di prescrizioni o provvedimenti delle autorità competenti o di divieti posti in altre disposizioni statali o regionali;
- d) violazione degli obblighi di conservazione dei dati relativi ai controlli in automatico o di loro comunicazione e dell’obbligo di consentire l’accesso agli insediamenti produttivi ai soggetti incaricati del controllo.

Abbandono di rifiuti in casi particolari (art. 255-bis)⁴¹

⁴¹ Articolo introdotto dal Decreto-legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025

Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter)⁴²

Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o

⁴² Articolo introdotto dal Decreto-legge n. 116/2025

deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)⁴³

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

⁴³ Articolo modificato dal Decreto-legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis)⁴⁴

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.

⁴⁴ Articolo introdotto dal Decreto-legge n. 116/2025

3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.

4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257)

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258)⁴⁵

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

⁴⁵ Articolo modificato dal Decreto-legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]

2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l'applicazione del comma

5. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Spedizione illegale di rifiuti (art. 259)⁴⁶

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Aggravante dell'attività d'impresa (art. 259-bis)⁴⁷

Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis)

⁴⁶ Articolo modificato dal Decreto-legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025

⁴⁷ Articolo introdotto dal Decreto-legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.
6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Inquinamento atmosferico (art. 279)

- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).

Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi

- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti);

- detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1)
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4)

La disposizione di cui all'art.1 contiene un vero e proprio elenco di comportamenti illeciti.

Si tratta di una norma incriminatrice costruita secondo una tecnica analitico – casistica che si apre con una clausola di riserva: "salvo che il fatto non costituisca più grave reato".

I fatti decritti in detto articolo sono i più gravi tra quelli previsti in materia di illecito commercio internazionale di specie super protette inserite nell'allegato A del regolamento CE n. 338/1997.

Le condotte incriminate dalla lettera a) sono quelle di importazione, esportazione e riesportazione senza il certificato o la licenza non validi.

La lettera b) contempla il fatto di chi omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza di importazione o di esportazione, ovvero in un certificato di riesportazione.

La lettera c) punisce chiunque utilizza gli esemplari di specie indicate nell'allegato A del regolamento CE n. 338/1997 in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei

provvedimenti di autorizzazione o di certificazione che vengono rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente.

La lettera d) contempla le condotte di trasporto o transito, anche per conto terzi, senza le certificazioni prescritte.

La lettera e) incrimina un fatto precedentemente non previsto come reato: commercio di esemplari di specie protette.

La lettera f) si articola in una serie di condotte illecite caratterizzate dal comune denominatore della finalità di lucro.

L'ultima previsione dell'articolo in esame, contenuta al comma 3, concerne una fattispecie di illecito amministrativo che ricorre in caso di importazione, esportazione o riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione del regolamento CE n. 939/1997.

Relativamente alla disposizione di cui all'art.2, l'oggetto materiale del reato è costituito dagli esemplari (di animali e piante) delle specie elencate negli Allegati B e C del regolamento CE n. 338/1997.

I fatti previsti dalle lettere da a) a f) sono del tutto identici a quelli tipizzati alle stesse lettere dell'articolo 1, pur concernendo esemplari di specie soggette a minore pericolo di estinzione e, quindi, bisognose di un grado di protezione inferiore. La pena è, infatti, quella alternativa dell'ammenda o dell'arresto con possibilità di oblazione.

Ai sensi del comma 2, in caso di recidiva le suddette pene da alternative divengono cumulative.

Il comma 4 prevede un'altra fattispecie di illecito amministrativo: l'omessa comunicazione del rigetto di una domanda di licenza o certificato.

La norma sanziona il mancato adempimento all'obbligo del richiedente di informare del precedente rigetto l'organo di gestione a cui sottopone la nuova domanda di licenza o

certificato.

Le fattispecie dell'art. 16 del regolamento CE n. 338 del 1997 rilevanti ai fini dell'applicazione del comma 1 sono quelle concernenti: 1) un certificato o una licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati - lettera a); 2) la falsa dichiarazione o comunicazione di informazioni scientificamente false, al fine di conseguire una licenza o un certificato – lettera c); 3) l'uso di una licenza o di un certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario – lettera d); 4) la omessa o falsa notifica all'importazione – lettera e) e 5) la falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati ai sensi del regolamento stesso.

Si tratta di ipotesi di falsità in atti, sanzionate con le pene per queste previste dal codice penale.

Il comma 2 dell'articolo richiama il D. Lgs. n. 43/1973 che costituisce il TU delle disposizioni in materia doganale.

La disposizione di cui all'art.6 vieta la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Ai sensi del comma 2, l'individuazione delle specie di cui al precedente comma e la predisposizione dell'elenco di tali esemplari è stata demandata dal legislatore al Ministro dell'ambiente, insieme al Ministro dell'interno, il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il comma 3 prevedeva l'obbligo per i soggetti che, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con cui vengono indicati i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1, detenevano esemplari compresi nell'elenco, di farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il comma 6 indica, invece, nei confronti di quali soggetti le disposizioni dei precedenti commi non si applicano.

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

- violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).

Reati previsti dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi

- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2);
- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2).

Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Produzione e commercio di sostanze ozono lesive (art. 4 D.Lgs. n. 81/2026)

Chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 80.000.

Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa,

esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.

Se taluno dei fatti di cui ai commi precedenti è commesso per colpa grave, le pene ivi previste sono diminuite da un terzo a due terzi.

Produzione e commercio di gas a effetto serra (art. 5 D.Lgs. n. 81/2026)

Chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o dell'ammenda da euro 10.000 a euro 150.000.

Chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime, è punito con la pena dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da euro 1.000 a euro 50.000.

Delitti contro il patrimonio culturale e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Con l'introduzione degli artt.25-septiesdecies rubricato "Delitti contro il patrimonio culturale" e 25-duodevicies rubricato "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici", sono state introdotte nuove fattispecie di reato, aventi, tra l'altro, impatto sul tema della tutela dell'ambiente.

Il nuovo art. 25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale” prevede, tra l’altro, che la distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) venga punita con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote. In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all’ente le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

La sanzione pecuniaria si applica per quote, in numero mai inferiore a 100 né superiore a 1.000 e l’importo della quota varia da 258 euro a 1.549 euro, importo massimo. Il giudice, nel determinare il numero delle quote, deve tener conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’ente e dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto oltre che per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L’importo della quota varia a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione. Il giudice compie, infatti, due valutazioni: 1) fissa il numero di quote sulla base di tradizionali indici di gravità dell’illecito commesso e 2) dovrà stabilire l’ammontare di tutte le quote sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, per evitare che una sanzione troppo esigua sia inefficace nei confronti di enti di grandi dimensioni o al contrario eccessiva nei confronti di piccole società.

Inoltre, il nuovo art. 25-duodevicies rubricato “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici” prevede nuove fattispecie quali il riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) e la devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.) entrambe punite con sanzioni pecuniarie da 500 a 1000 quote. È prevista, inoltre, l’ulteriore applicazione della sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, co. 3, D. Lgs. n. 231/2001 nel caso in cui l’ente o una sua unità organizzativa venga utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la loro commissione. Se non ricorre tale ipotesi, non sono previste sanzioni interdittive.

Infine, la norma in esame prevede l’estensione della confisca allargata anche per i reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio di beni culturali e di autoriciclaggio di beni culturali e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

Delitti contro gli animali

Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma 4.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.

Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

1.18 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ai sensi degli articoli 24 e 25⁴⁸ del D. Lgs. 231/2001.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. a pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

⁴⁸ Art. 25 del decreto come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione"

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

"Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà".

Il reato in oggetto punisce la condotta di chi, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private.

Il bene giuridico tutelato si individua nell'interesse della pubblica amministrazione al libero ed ordinario svolgersi dei pubblici incanti e delle licitazioni private. Chi afferma la natura plurioffensiva del delitto evidenzia altresì la tutela della libera concorrenza.

Nonostante l'ampia descrizione delle modalità tramite cui la fattispecie possa configurarsi, la locuzione *"altri mezzi fraudolenti"* porta a ritenere che trattasi di reato a forma libera, volendo il legislatore ricomprendere tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara.

Data la natura di reato di pericolo, esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo per contro sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento.

Presupposto del reato è la pubblicazione del bando, non potendovi essere alcuna consumazione, neanche nella forma tentata, prima di tale momento.

Infine, il dolo è generico, e consiste nella volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti attraverso le modalità enucleate dalla norma.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".

La norma in esame punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente.

La presente disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dall'effettivo conseguimento del risultato, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

La norma punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi da esso derivante.

Il delitto è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione, ma anche di un contratto di appalto dal momento che la norma punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni.

Ai fini della configurabilità del delitto, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un *quid pluris* che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. Non sono perciò

necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la dolosa in esecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, nell'esecuzione di un contratto di pubbliche forniture, venga consegnata merce differente da quella originariamente pattuita e di valore inferiore.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La pena è la reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 309 a euro 1.549, se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 ad euro 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età e numero 7.

Il reato si configura nel caso in cui, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti si ottenga un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al software.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico e, quindi, rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici) che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di modificare o alterare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898)

Con l'approvazione del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, avente ad oggetto l'attuazione della Direttiva PIF, è stato introdotto tra i reati rilevanti ai sensi dell'art. 24 del Decreto anche il reato di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

Il reato si configura qualora, attraverso l'esposizione di dati o notizie falsi, vengano indebitamente conseguiti aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni che siano, totalmente o parzialmente, a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Alle erogazioni sono inoltre equiparate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria, nonché le erogazioni poste a carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con riferimento all'art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 (rubricato Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), la commissione dei reati sopra elencati comporterà la responsabilità dell'ente se commessi in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Il reato si configura nel momento in cui un PU, abusando della relativa posizione, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o altre utilità non dovute.

Costituendo la concussione un reato proprio, ossia che può essere commesso solo da soggetti qualificati, la responsabilità di CPL potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un PU, ossia, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il Pubblico Ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Il reato si configura allorquando un PU o un IPS ricevano indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità o ne accettino la promessa, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei loro poteri.

Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità sia accettata dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c.p. (su cui, vedi infra).

Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del PU o dell'IPS.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

Il Pubblico Ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio,

riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Il reato si configura allorquando un PU o un IPS ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero per omettere o ritardare (o per avere omesso o ritardato) un atto del proprio ufficio.

Nel reato in esame l'accordo criminoso deve essere funzionale ad un atto contrario ai doveri di ufficio, come far omettere al pubblico ufficiale l'adozione di un provvedimento favorevole ad una azienda concorrente.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

Nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d'ufficio in relazione al conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, la pena è aumentata.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Corruzione di persona Incaricata di un Pubblico Servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'Incaricato di un Pubblico Servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un Pubblico Servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un Pubblico Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un Pubblico Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. ai membri e agli addetti di enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio. Le disposizioni degli artt. 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai Pubblici Ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli Incaricati di un Pubblico Servizio negli altri casi.

Nozione di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio (artt. 357 e 358 c.p.)

Ai fini dell'applicazione dei sopra citati reati, che trovano come presupposto l'instaurazione di relazioni, dirette o indirette, con la Pubblica Amministrazione, appare necessaria una preliminare delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale (di seguito, in breve anche "PU") e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, in breve anche "IPS").

Per Pubblica Amministrazione si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (es. Stato, ministeri, regioni, province, comuni, ecc.) e talora privati (es. concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede, è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti pubblici ed, in generale, quel "buon andamento" dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

La nozione di Pubblico Ufficiale è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 c.p., il quale indica il "Pubblico Ufficiale" in "chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", specificandosi che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla

manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi”.

Diversamente, l’art. 358 c.p. riconosce la qualifica di “Incaricato di un Pubblico Servizio” a tutti “coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un Pubblico Servizio”, intendendosi per tale “un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

In particolare, vengono individuati quali Pubblici Ufficiali o Incaricati di un Pubblico Servizio:

- soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad esempio:
 - parlamentari e membri del Governo;
 - consiglieri regionali e provinciali;
 - parlamentari europei e membri del Consiglio d’Europa;
 - soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
- soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
 - magistrati (magistratura ordinaria di tribunali, Corti d’Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, tribunali militari, giudici popolari delle Corti d’Assise, giudici di pace, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);

- soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.);
- soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
 - dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli Enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le regioni, le province, i comuni e le comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);
 - dipendenti di altri Enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
 - privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, Enti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque svolgano attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, ecc.).

Non sono considerate Pubblico Servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di

ordine o nella prestazione di opera meramente materiale, estrinsecatesi cioè in attività di prevalente natura applicativa od esecutiva che non comportano alcuna autonomia o discrezionalità.

La figura del Pubblico Ufficiale e dell'Incaricato di Pubblico Servizio è individuata non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un Ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, Pubblica funzione e Pubblico Servizio.

Anche un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione può dunque rivestire la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p.

Inoltre, l'art. 322-bis c.p. estende la punibilità dei reati di corruzione e di concussione e di altri reati contro la Pubblica Amministrazione anche alle ipotesi in cui l'illecito coinvolga:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- funzionari, agenti operanti presso le Comunità europee o soggetti che svolgono funzioni equivalenti;
- soggetti che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio;
- soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e dell'Incaricato di Pubblico Servizio nell'ambito di Stati esteri non appartenenti all'Unione europea od organizzazioni pubbliche internazionali.

Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)⁴⁹

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di

⁴⁹ Articolo modificato dalla L. 114/2024

cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)⁵⁰

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

⁵⁰ Articolo introdotto dalla L. n. 112/2024

1.19 Reato di corruzione tra privati

Di seguito i riferimenti normativi rilevanti ai sensi del Dlgs. 231/2001.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641 c.c., la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte

La norma in questione identifica quali soggetti attivi del reato di corruzione - ampliandone il novero rispetto alla precedente formulazione:

- (i) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, anche per interposta persona;
- (ii) chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui sopra;
- (iii) chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Questo comporta che i soggetti attivi del reato, dal lato passivo, possono identificarsi nei c.d. soggetti "apicali" ma anche nei c.d. "sottoposti" alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (quindi i dipendenti ma anche i collaboratori, consulenti, etc.).

Il corruttore invece può essere chiunque.

Con riferimento alle condotte tipiche - anch'esse oggetto di ampliamento rispetto alla previgente formulazione - dal lato passivo ("corrotto") sono identificate nel:

➤ sollecitare o ricevere, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o gli obblighi di fedeltà.

Dal lato attivo ("corruttore") la condotta punita consiste nell'offrire o promettere o dare danaro o qualsiasi altra utilità (favori, assunzione di personale, offerta di contratti di consulenza ecc..).

Quanto agli obblighi violati questi possono avere fonte legislativa (codice civile artt. 2390-2392 c.c. per gli amministratori), o anche extra-codicistica (es. ambiente, sicurezza sul lavoro, etc.), o non legislativa (i.e. provvedimenti di autorità di vigilanza, ecc.).

Gli obblighi di fedeltà sono invece collegati ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1375 e 2105 del codice civile.

A seguito della modifica normativa sono state introdotte due ulteriori modifiche alla fattispecie tipica di corruzione tra privati. In particolare, ai fini della configurabilità del reato, da un lato è stato eliminato il riferimento al "nocumento della società", ossia il danno patito dalla Società, con la conseguenza che il disvalore del fatto risulta incentrato unicamente sulla violazione degli obblighi da parte del "corrotto"; e dall'altro è stato invece introdotto il

riferimento all'indebito vantaggio per sé o per altri (denaro o altra utilità non dovuti) in cambio della violazione degli obblighi di ufficio.

Ulteriore elemento che merita una specificazione è la condotta di sollecitazione al pagamento o dazione che si aggiunge alla condotta tipica della ricezione. La conseguenza è che vi è un'anticipazione della soglia della rilevanza penale in quanto il reato è configurabile anche con la semplice sollecitazione per ricevere denaro o altra utilità non dovuti.

L'elemento psicologico richiesto ai fini della configurazione del delitto di corruzione tra privati è il dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di realizzare la condotta tipica; pertanto, non è necessario che i protagonisti del *pactum sceleris* siano animati da un fine specifico.

Si segnala, infine che, ai fini della responsabilità amministrativa, può essere sanzionato solo l'ente cui appartiene il "corruttore" ossia chi offre, promette o dà denaro o altra utilità.

A titolo di esempio il reato potrebbe realizzarsi qualora il dipendente/rappresentante della Società effettui la dazione o prometta la corresponsione di denaro o di omaggi al referente di un'altra società al fine di influenzare il soggetto responsabile dell'approvvigionamento di prodotti e indurlo a preferire, nell'ambito delle proprie attività, l'acquisto dei prodotti della Società rispetto ad altre aziende concorrenti.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2365-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al paragrafo che precede si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una

promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Sotto il profilo attivo è punito penalmente chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo, al fine di compiere o omettere atti in violazione di obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta non sia accettata.

Sotto il profilo passivo è prevista la punibilità dell'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata.

Per entrambe le fattispecie criminosi la procedibilità è subordinata alla querela della persona offesa.

Anche in tal caso giova segnalare che ai fini della responsabilità amministrativa, può essere sanzionato solo l'ente cui appartiene "l'istigatore" ossia chi offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti.

A titolo esemplificativo il reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui un dipendente/rappresentante della Società offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti al rappresentante di una società privata, affinché in violazione dell'obbligo di richiedere più preventivi nella selezione di un fornitore, scelga direttamente la Società, e tale proposta non venga accettata.

1.20 Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Di seguito vengono riportati i riferimenti normativi rilevanti ai sensi dell'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001.

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)⁵¹

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

⁵¹ Articolo modificato dalla Legge n. 90/2024

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)⁵²

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)⁵³

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

⁵² Articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024

⁵³ Articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)⁵⁴

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-*quater*, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-*quater*, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

⁵⁴ Articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)⁵⁵

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)⁵⁶

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

⁵⁵ Articolo modificato dalla Legge n. 90/2024

⁵⁶ Articolo modificato dalla Legge n. 90/2024

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)⁵⁷

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi

⁵⁷ Articolo modificato dalla Legge n. 90/2024

esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)⁵⁸

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)⁵⁹

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi,

⁵⁸ Articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024

⁵⁹ Articolo modificato dalla Legge n. 90/2024

compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste

dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)⁶⁰

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000.

La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

1.21 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Di seguito vengono riportati i riferimenti normativi rilevanti ai sensi dell'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001.

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a-bis)⁶¹

⁶⁰ Articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024

⁶¹ Articolo modificato dalla Legge n. 132/2025

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) (soppresso)

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)⁶²

⁶² Articolo modificato dalla L. 166/2024

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)⁶³

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in

⁶³Articolo modificato dalla L. 166/2024

opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)⁶⁴

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente

⁶⁴ Articolo modificato dalla L. 166/2024

fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno ai sensi della predetta legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)⁶⁵

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti

⁶⁵ Articolo modificato dalla L. 166/2024

selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

1.22 Reati tributari e di contrabbando

Di seguito vengono riportati i riferimenti normativi rilevanti ai sensi dell'art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 74/2000)

"É punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

Nonostante la norma in commento indichi in "chiunque" i destinatari del precetto penale, soggetti attivi del reato sono coloro che sono obbligati dalla legge tributaria a presentare le dichiarazioni annuali ai fini dei redditi o ai fini dell'Iva e, dunque, i firmatari delle predette dichiarazioni. Tuttavia, ai sensi dell'art. 110 c.p., rispondono del reato, a titolo di concorso, anche soggetti diversi dai firmatari, quando abbiano consapevolmente fornito un contributo di ordine materiale o morale ai firmatari medesimi.

La condotta descritta dalla norma incriminatrice consiste nell'indicare in una delle dichiarazioni sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi, a tal fine avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

In particolare, la norma prevede una tipica modalità della condotta di falsificazione che si sostanzia nell'indicazione di valori negativi (incrementando, cioè, i costi sostenuti rispetto a quelli effettivi) tali da determinare una base imponibile inferiore rispetto a quella effettiva.

Il reato si configura sia nel caso in cui gli elementi passivi indicati in dichiarazione si riferiscano a fatture per operazioni interamente inesistenti, sia nel caso di c.d. sovrapproduzione, cioè quando la fattura o gli altri documenti indichino costi effettivamente sopportati ma inferiori a quelli dichiarati.

Ai fini dell'integrazione del reato è inoltre necessario che le fatture o i documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o siano detenuti ai fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Pertanto, il reato in commento si articola in tre momenti distinti:

- il primo è contraddistinto dall'attività di procurarsi fatture o altri documenti emessi da altri soggetti, attestanti costi mai sostenuti;
- il secondo consiste nella detenzione o contabilizzazione delle fatture e dei documenti;
- il terzo consiste nella presentazione di una dichiarazione annuale sui redditi o sul valore aggiunto nella quale vengano indicati i costi riferibili alle fatture e ai documenti.

Dal punto di vista soggettivo è richiesto il dolo specifico, ossia la coscienza e la volontà di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, indipendentemente dal fatto che tale obiettivo si realizzi oggettivamente.

Inoltre, il reato si consuma nel momento della presentazione di una dichiarazione ai fini dei redditi o del valore aggiunto all'Ufficio finanziario cui è diretta.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi laddove un soggetto riferibile alla Società si accordi con l'amministratore/dipendente di una società di consulenza affinché quest'ultima emetta una fattura per una prestazione mai resa o il cui valore reale è inferiore rispetto all'importo indicato nella fattura medesima e, successivamente, dopo averla annotata in contabilità, indichi gli elementi passivi fittizi di cui al predetto documento contabile nella dichiarazione annuale dei redditi della Società.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000)

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle

scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."

Fermo restando quanto osservato in tema di soggetti attivi e di elemento soggettivo con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2 D. Lgs. 74/2000, la condotta tipica del reato in commento deve articolarsi, alternativamente, in una delle tre diverse modalità attuative e, segnatamente:

- le operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, per tali intendendosi, rispettivamente, le operazioni poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte e le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- l'utilizzo di documenti falsi (si pensi alla contraffazione o alterazione di qualsivoglia documento avente rilevanza fiscale), purché tali documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie oppure siano detenuti ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
- l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.

Il reato è inoltre integrato solo laddove le predette condotte superino le soglie quantitative di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi laddove un soggetto riferibile alla Società si accordi con il commercialista affinché quest'ultimo indichi nella dichiarazione annuale dei redditi elementi passivi fittizi in misura superiore alle soglie indicate dalla norma di riferimento ed asseveri la predetta dichiarazione, così inducendo in errore l'amministrazione finanziaria circa la veridicità del contenuto della stessa dichiarazione fiscale.

Dichiarazione infedele (art. 4, d. Lgs. 74/2000)

"Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,

indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".

La condotta tipica consiste nell'indicazione di una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti. Tali condotte devono essere prive di qualsiasi espediente fraudolento poiché altrimenti, come già evidenziato, verrebbe a configurarsi non il delitto di cui all'art. 4 bensì quello di cui all'art. 2 o di cui all'art. 3. Dal punto di vista dell'elemento psicologico, giova osservare che il delitto è punito a titolo di dolo specifico essendo espressamente previsto il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

A titolo esemplificativo, la condotta potrebbe configurarsi laddove nella dichiarazione annuale non vengano indicati elementi attivi derivanti da prestazioni intercompany che non vengono registrati in contabilità.

Omessa dichiarazione (art. 5, d. Lgs. 74/2000)

“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.”

La condotta del delitto di cui trattasi è ovviamente di tipo omissivo. Consiste, più precisamente, nell'omettere di presentare una delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto oppure la dichiarazione del sostituto di imposta.

Viene previsto un limite di tolleranza, al comma 2 della norma, per il quale non si considera omessa la dichiarazione che venga presentata entro 90 giorni dalla scadenza di quello previsto per la presentazione, nonché quanto non risulta sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D. Lgs. 74/2000)

A differenza delle fattispecie precedentemente analizzate, il reato in commento è un reato comune e, pertanto, può essere commesso da chiunque.

La norma in esame punisce chiunque emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Nello specifico, la falsità può essere di due tipi:

- falsità oggettiva: quando riguarda operazioni commerciali mai avvenute o avvenute ad un prezzo inferiore, in modo da consentire all'utilizzatore di ridurre il proprio reddito mediante la deduzione di costi fittizi;
- falsità soggettiva: quando le operazioni sono, in realtà, intercorse tra soggetti diversi da quelli risultanti nei documenti fiscali. A titolo esemplificativo, lo scopo di tale falsità potrebbe essere quello di permettere all'utilizzatore di portarsi in deduzione costi effettivamente sostenuti, ma non documentati o non documentabili ufficialmente per svariate ragioni (si pensi, ad esempio, ad acquisti in nero da soggetti appartenenti ad associazioni criminali).

Dal punto di vista soggettivo è richiesto il dolo specifico, ossia la coscienza e la volontà di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, finalità che, tuttavia, non deve essere necessariamente realizzata ai fini della punibilità.

A titolo di esempio, il reato potrebbe configurarsi laddove un soggetto riferibile alla Società, al fine di consentire ad un'altra società di ridurre il proprio reddito imponibile, emetta nei confronti di quest'ultima una fattura per una prestazione mai resa, a fronte della retrocessione in contanti di una somma pari all'ammontare dell'Iva indicata in fattura maggiorata di una percentuale prestabilita tra le parti dell'importo fatturato.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari."

La semplice omessa tenuta dei registri contabili non costituisce illecito penale tributario bensì integra il solo illecito amministrativo di cui all'art. 9 D. Lgs. 471/1997. A differenza dell'omissione, occorre la preesistente tenuta delle scritture contabili affinché possa configurarsi il reato di cui all'art. 10 del D. Lgs. 74/2000. In tal caso, infatti, l'occultamento

o distruzione delle scritture contabili preesistenti, o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, sono condotte sanzionate quando dalle stesse deriva l'impossibilità di ricostruire i redditi ed il volume di affari. L'occultamento consiste nel nascondere materialmente le scritture mentre, la distruzione, consiste nell'eliminazione fisica, in tutto o in parte, delle scritture, o nel renderle illeggibili, quindi, non idonee all'uso, tramite abrasioni, cancellature o altro.

Indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. 74/2000)

"È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito".

La condotta, di natura omissiva, del reato di cui trattasi si realizza con il mancato versamento di somme dovute all'Erario a titolo di imposte o contributi, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/1997 crediti non spettanti o non esistenti.

Pertanto, di per sé, il mancato versamento dell'imposta non è sufficiente a integrare il reato, occorrendo che a monte lo stesso sia formalmente "giustificato" da un'operata compensazione tra le somme dovute all'Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti.

Come ha precisato la Corte di Cassazione⁶⁶, tale circostanza, ossia la formale giustificazione del mancato versamento dell'imposta alla luce di una illegittima compensazione, distingue il reato di cui all'art. 10 quater da quelli di omesso versamento.

Per "crediti non spettanti" devono intendersi tutti quei crediti effettivamente e giuridicamente esistenti in capo al contribuente ma che non possono essere fruiti in compensazione. Per crediti "inesistenti" invece debbono intendersi tutti quei crediti del tutto fittizi, che non esistono giuridicamente e che trovano supporto in documentazione materialmente o giuridicamente falsa, frutto quindi, di una vera e propria artificiosa creazione da parte del contribuente (ad es. crediti IVA risultanti da fatture per operazioni inesistenti).

Con riferimento all'elemento psicologico, per la configurabilità del reato di cui trattasi è richiesto il dolo generico rappresentato dalla coscienza e volontà, all'atto del versamento, di utilizzare crediti non spettanti o inesistenti per un ammontare superiore ai 50.000 euro.

A titolo di esempio, il reato potrebbe configurarsi laddove l'amministratore ponga indebitamente a conguaglio, nelle denunce mensili delle retribuzioni, somme di denaro che faceva figurare come anticipate a vario titolo, per conto dell'INPS, ai lavoratori dipendenti ed in realtà mai corrisposte, traendo così in inganno i competenti funzionari dell'ente previdenziale.

Infine, il 29 giugno 2024 è entrato in vigore il D.lgs. 87/2024 che, in attuazione della Delega fiscale, interviene in maniera significativa sul sistema sanzionatorio tributario. Tra le numerose modifiche al D.lgs. 74/2000, si segnala la definizione di "crediti inesistenti" e "crediti non spettanti" introdotta al novellato art. 1, rilevante ai fini dell'integrazione del delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater (reato presupposto alla responsabilità della persona giuridica ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001, anch'esso oggetto di modifica). In particolare, le modifiche apportate all'art. 1, comma 1 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 che rilevano ai fini del reato di indebita

⁶⁶ Cfr. Cass.Pen., Sez. III, 16 gennaio 2015, n. 15236, in CED Cassazione Penale 2015.

compensazione sono le seguenti: a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera g-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti: «g-quater) per "crediti inesistenti" si intendono: 1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento; 2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici; g-quinquies) per "crediti non spettanti" si intendono: 1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento; 2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito. Vengono poi, in generale, ampliate le maglie delle cause di non punibilità connesse al pagamento del debito tributario o ad accordi con l'Agenzia delle Entrate, mentre viene ridisegnato il rapporto tra sanzioni penali, sanzioni amministrative tributarie e sanzioni "231". Il nuovo art. 21-ter D.lgs. 74/2000, difatti, analogamente a quanto previsto per i reati finanziari, dispone che "Quando, per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l'autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurre la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva".

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000)

"È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se

l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

Ai fini della configurazione del reato di cui al primo comma è necessario che, al momento della condotta, sia già insorta, in capo al contribuente, l'obbligazione al pagamento di un debito d'imposta superiore alla soglia indicata dal Legislatore, al cui inadempimento deve essere finalizzata la condotta medesima.

In particolare, la prima condotta penalmente rilevante consiste nell'alienazione simulata dei propri beni, sia essa assoluta (quando la volontà delle parti è quella di non costituire alcun rapporto contrattuale e quindi di non operare alcun trasferimento del bene), o relativa (quando le parti effettivamente concludono un contratto che, tuttavia, è diverso da quello apparente).

A tal riguardo, rilevano sia la simulazione oggettiva, concernente cioè la causa negoziale o il corrispettivo, sia la simulazione soggettiva, concernente l'identità di una delle parti (interposizione fittizia di persona), in quanto possa tradursi in un atto idoneo a diminuire la garanzia patrimoniale.

Gli altri atti fraudolenti richiamati dalla norma consistono, invece, in condotte artificiose attive o omissive, realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Presupposto della condotta disciplinata dal secondo comma della norma in esame, invece, è l'avvenuta instaurazione di una procedura di transazione fiscale a norma dell'art. 182-ter della Legge Fallimentare.

In particolare, la condotta tipica si sostanzia nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.

Dal punto di vista dell'elemento psicologico, entrambe le fattispecie richiedono il dolo specifico, consistente, da un lato, nella finalità di sottrarre sé stesso, ovvero il soggetto rappresentato, al pagamento delle imposte sui redditi o dell'Iva per valori complessivi superiori a quelli indicati nella norma, dall'altro, nella coscienza e volontà di indicare nella documentazione relativa alla transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi oltre la soglia di punibilità.

A titolo esemplificativo, la condotta connotata dagli atti fraudolenti di cui al primo comma potrebbe configurarsi laddove il legale rappresentante o un altro soggetto riferibile alla Società da quest'ultimo delegato, dopo aver ricevuto un avviso di accertamento per un debito di imposta, e al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte medesime, ceda un immobile della Società ad una società di leasing obbligando, contestualmente, quest'ultima a cederli in locazione ad una terza società interamente posseduta da propri parenti, così rendendo inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D. Lgs. n. 141/2024)

È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

- a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
- b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D. Lgs. n. 141/2024)

Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D. Lgs. n. 141/2024)

È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

- a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;
- b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
- c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

- a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;
- b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo

successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D. Lgs. n. 141/2024)

Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D. Lgs. n. 141/2024)

Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D. Lgs. n. 141/2024)

Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D. Lgs. n. 141/2024)⁶⁷

⁶⁷ Articolo modificato dal D. Lgs. 81/2025

Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
- b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro;
- e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000.

Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni:

- a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;

b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D. Lgs. n. 504/1995)

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

- a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
- b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
- d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
- e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
- f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
- g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei

locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.

Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.

Circostanze aggravanti (art. 45 D. Lgs. n. 504/1995)

Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.

Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D. Lgs. n. 504/1995)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:

- a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;
- b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.

Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.

1.23 Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea

Di seguito vengono riportati i riferimenti normativi rilevanti ai sensi dell'art. 25-*octies*.2 del D. Lgs. 231/2001.

Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis c.p.)

1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:

- a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanZIA a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;
- b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;
- c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;
- d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;
- e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

2. La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:

a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;

b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

(...)

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.

Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-terc.p.)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.

2. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio

o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.
(...)

Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.)

1. Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000.
(...)

Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12, comma 1-bis, D. Lgs. 286/1998)

[1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o in qualunque modo effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone].

1-bis Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea,

consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate, la pena è aumentata.

Appendice B

Minimum Financial Controls

[AD USO INTERNO]

Appendice C

Area Sicurezza e Ambiente

[AD USO INTERNO]

B) CODICE ETICO

PILKINGTON ITALIA S.P.A.

Codice Etico

Il Codice Etico di NSG Group, prima denominato Codice di Condotta, è stato sottoposto a revisione. Il nuovo nome riflette il nostro impegno a fare business in modo corretto. È stato formulato per essere utilizzato da tutti i dipendenti e rappresenta una guida fornendo sostegno e protezione.

Si riporta di seguito un estratto della comunicazione del presidente e amministratore delegato del gruppo NSG, Shigeki Mori:

<< La missione del nostro Gruppo è di essere leader globale in vetrate e “glazing solutions” innovative e performanti, lavorando in modo sicuro ed etico. La missione può realizzarsi solo seguendo i principi guida del Codice. Oltre a leggerlo, i dipendenti parteciperanno alle discussioni sul Codice Etico durante i briefing e le riunioni di team.

Tutti noi abbiamo uguale responsabilità nel garantire una condotta etica, a prescindere dalla posizione di lavoro. Le decisioni e le azioni di tutti possono avere un impatto dannoso su noi stessi e sulla Società. La nostra reputazione è parte integrante del successo del Gruppo e rispettare il Codice ci aiuterà a proteggerla e a valorizzarla. Qualsiasi violazione del Codice non sarà tollerata e potrà portare ad azioni disciplinari o procedimenti giudiziari.>>

Reperibile ai seguenti indirizzi web:
<https://nsg.sharepoint.com/sites/Italy/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x0120009FAC66BAB3B67D41AC7533A0A1CDB6CE&id=%2Fsites%2FItaly%2FShared%20Documents%2FCodice%20Etico>